



BancaStato Umbrella Fund

Un fondo di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali"

Prospetto di vendita con contratto del fondo integrato

Luglio 2024

Direzione del fondo

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35

CH-1260 Nyon

Banca depositaria

CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon / Svizzera

Route de Signy 35

CH-1260 Nyon

INDICE

PARTE 1: PROSPETTO	3
1. INFORMAZIONI SUL FONDO DI INVESTIMENTO	3
1.1..Costituzione del fondo di investimento in Svizzera	3
1.2..Normativa fiscale relativa al fondo di investimento.....	3
1.3..Esercizio contabile	4
1.4..Società di audit	4
1.5..Quote	4
1.6..Condizioni per l'emissione e il riscatto delle quote del fondo	5
1.7..Impiego dei redditi.....	5
1.8..Obiettivo e politica di investimento del fondo d'investimento	6
1.9..Valore netto d'inventario	14
1.10 Remunerazioni e spese accessorie.....	14
1.11 Presa in visione delle relazioni.....	15
1.12 Forma giuridica del fondo di investimento	15
1.13 Rischi principali	16
1.14 Gestione del rischio di liquidità	17
2. INFORMAZIONI SULLA DIREZIONE DEL FONDO	17
2.1..Informazioni generali sulla direzione del fondo.....	17
2.2..Ulteriori informazioni sulla direzione del fondo	17
2.3..Organi amministrativi e di governo	17
2.4..Capitale sottoscritto e versato.....	18
2.5..Trasferimento delle decisioni di investimento e altri compiti parziali	18
2.6..Esercizio dei diritti societari e di creditore.....	18
3. INFORMAZIONI SULLA BANCA DEPOSITARIA	18
3.1..Informazioni generali sulla banca depositaria.....	18
3.2..Ulteriori informazioni sulla banca depositaria	18
4. INFORMAZIONI SU TERZI	19
4.1..Uffici di pagamento	19
4.2..Distributore	19
5. ULTERIORI INFORMAZIONI	19
5.1..Indicazioni utili.....	19
5.2..Pubblicazioni del fondo di investimento.....	20
5.3..Restrizioni alla vendita	20
6. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO	20
6.1..Profilo dell'investitore tipo	20
7. DISPOSIZIONI DETTAGLIATE	21
PARTE 2: CONTRATTO DEL FONDO	22
I..... Fondamenti	22
II..... Diritti e obblighi delle parti contraenti	22
III..... Linee guida della politica di investimento	26
A PRINCIPI DI INVESTIMENTO.....	26
B TECNICHE E STRUMENTI DI INVESTIMENTO.....	32
C LIMITAZIONI D'INVESTIMENTO	35
IV.... Calcolo del valore netto d'inventario ed emissione e riscatto di quote	37
V..... Remunerazioni e spese accessorie	39
VI.... Rendiconto e audit	40
VII... Utilizzo del risultato	41
VIII.. Pubblicazioni del Fondo o dei comparti	41
IX.... Ristrutturazione e liquidazione.....	42
X.... Modifica del contratto del fondo	44
XI.... Legge applicabile e foro competente	45

Parte 1: Prospetto

Il presente prospetto con contratto del fondo integrato, il foglio informativo di base e l'ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo l'ultimo rapporto annuale) costituiscono la base per tutte le sottoscrizioni di quote dei comparti.

Fanno stato unicamente le informazioni contenute nel prospetto, nel foglio informativo di base o nel contratto del fondo.

1. Informazioni sul fondo di investimento

1.1 Costituzione del fondo di investimento in Svizzera

BancaStato Umbrella Fund è un fondo contrattuale di diritto svizzero del tipo "Altri fondi per investimenti tradizionali" ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICoI), suddiviso nei seguenti comparti:

- BancaStato ESG Vita 10
- BancaStato ESG Vita 25
- BancaStato ESG Vita 60

Il contratto del fondo è stato redatto da CACEIS (Switzerland) SA in qualità di direzione del fondo e con l'approvazione di CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, in qualità di banca depositaria, ed è stato approvato per la prima volta dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (la "FINMA") il 1 dicembre 2023.

1.2 Normativa fiscale relativa al fondo di investimento

Tassazione del fondo o dei comparti

Il fondo o i comparti non hanno personalità giuridica in Svizzera. Non sono soggetti né all'imposta sul reddito né all'imposta sul capitale.

L'imposta federale alla fonte trattenuta sui redditi nazionali dei comparti può essere interamente recuperata dalla direzione del fondo per il comparto corrispondente.

I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere soggetti alle rispettive ritenute fiscali del Paese di investimento. Nella misura in cui ciò sia possibile ed economicamente ragionevole, tali imposte saranno recuperate dalla direzione del fondo sulla base di accordi contro la doppia imposizione o di accordi corrispondenti per gli investitori domiciliati in Svizzera.

La tesaurizzazione e la distribuzione dei redditi dei comparti agli investitori domiciliati in Svizzera sono soggette a un'imposta federale alla fonte (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale indicati con una cedola separata non sono soggetti ad alcuna imposta alla fonte.

Gli investitori domiciliati in Svizzera possono chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta dichiarandola nella dichiarazione fiscale o presentando una domanda separata di imposta alla fonte.

Gli investitori domiciliati all'estero possono richiedere il rimborso dell'imposta alla fonte in base a eventuali convenzioni di doppia imposizione vigenti tra la Svizzera e i rispettivi paesi di domicilio. In mancanza di tali convenzioni non esiste alcuna possibilità di rimborso.

Inoltre, a seconda che la persona detenga direttamente o indirettamente le quote, sia i redditi che gli utili di capitale (distribuiti o capitalizzati) possono soggiacere parzialmente o interamente a un'imposta UE dell'agente di pagamento.

Le informazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi in vigore. Sono espressamente riservate modifiche alla legislazione, alla giurisprudenza o ai decreti e alla prassi delle autorità fiscali.

La tassazione e le altre conseguenze fiscali per l'investitore in caso di acquisto, detenzione e vendita di quote del fondo sono disciplinate dalle normative fiscali del Paese in cui è domiciliato l'investitore. Per informazioni al riguardo, l'investitore è invitato a rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Il fondo d'investimento ha il seguente status fiscale:

Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in materia fiscale (scambio automatico di informazioni)

Questo fondo d'investimento si qualifica come istituto finanziario non dichiarante ai fini dello scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

FATCA

Il fondo di investimento è registrato presso le autorità fiscali statunitensi come Registered Deemed Compliant FFI ai sensi delle sezioni 1471-1474 dell'Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, "FATCA").

1.3 Esercizio contabile

L'esercizio contabile si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

1.4 Società di audit

La società di audit è KPMG AG, Esplanade du Pont-Rouge 6, Case Postale 1571, CH-1211 Genève 26

1.5 Quote

Le quote non sono cartolarizzate, ma sono conservate in forma contabile.

La direzione del fondo ha il diritto, conformemente al contratto del fondo, con il consenso della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza, di creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento diverse classi di quote per ciascun comparto.

Attualmente esistono le seguenti classi di quote per i comparti:

Classe di quote	Unità di conto	Impiego del reddito	Investimento minimo	Investitori
Classe "P"	CHF	tesaurizzazione		Istituti di previdenza e depositi vincolati degli istituti di previdenza (pilastri 2 e 3) disciplinati dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dalla relativa Ordinanza (OPP2)
Classe "I"	CHF	tesaurizzazione		Istituzionali ai sensi dell'art. 4 capoverso 1, 3 e 4 della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi)
Classe "R"	CHF	distribuzione		Ogni tipologia di investitore

Le classi di quote non rappresentano segmenti patrimoniali. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per impegni di un'altra classe di quote, anche se per principio i costi sono imputati solo alla classe di quote che beneficia di una determinata prestazione.

L'investitore ha diritto solo al patrimonio e al reddito del comparto in cui detiene una partecipazione. Solo il comparto corrispondente è responsabile delle passività attribuibili a un singolo comparto.

1.6 Condizioni per l'emissione e il riscatto delle quote del fondo

1.6.1 Domande di sottoscrizione e riscatto

Le quote dei comparti vengono emesse o rimborsate ogni giorno lavorativo bancario (dal lunedì al venerdì). L'emissione o il riscatto non avranno luogo nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, Capodanno, 24 e 31 dicembre e festa nazionale, ecc.) o nei giorni in cui le borse o i mercati dei principali paesi di investimento di un comparto sono chiusi o in presenza di circostanze straordinarie ai sensi dell'art. 17 cifra 4 del contratto del fondo.

L'investitore può richiedere, nel caso di sottoscrizioni, di effettuare apporti al patrimonio del fondo sotto forma di conferimenti in natura («contribution in kind») anziché versamenti in contanti. La richiesta deve essere presentata all'atto della sottoscrizione. La direzione non ha l'obbligo di accettare conferimenti in natura.

La competenza decisionale in ordine a eventuali conferimenti in natura spetta esclusivamente alla direzione, che si riserva di approvarli unicamente se l'esecuzione delle relative transazioni è pienamente conforme alla politica di investimento del fondo e non arreca alcun pregiudizio agli interessi degli altri investitori.

I dettagli relativi a conferimenti in natura sono regolamentati nel art. 17, cifra 7 del contratto del fondo.

Le domande di sottoscrizione e di riscatto ricevute dalla banca depositaria entro le ore 12:00 di un giorno lavorativo bancario (giorno dell'ordine) saranno evase il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) sulla base del valore netto d'inventario calcolato in tale giorno. Il valore netto d'inventario da regolare non è quindi ancora noto al momento della comunicazione dell'ordine (forward pricing). Viene calcolato nel giorno di valutazione sulla base dei prezzi di chiusura del giorno dell'ordine.

Il prezzo di emissione risulta dal valore netto d'inventario calcolato nel giorno di valutazione, più la commissione di emissione. Non verranno addebitate commissioni di emissione o altre commissioni.

Il prezzo di riscatto risulta dal valore netto d'inventario calcolato nel giorno di valutazione. L'importo della commissione di emissione è indicato nel seguente paragrafo 1.10.4.

Incombono ai comparti i costi accessori per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di intermediazione in vigore sul mercato, commissioni, tasse, ecc.) conseguenti all'investimento dell'importo versato o alla vendita di una parte degli investimenti corrispondenti alla quota ceduta.

I prezzi di emissione e di riscatto sono arrotondati al centesimo (0,01). Il pagamento deve essere effettuato entro due giorni lavorativi bancari dalla data dell'ordine (data di valuta a 2 giorni, T+2).

Le frazioni di quote sono emesse fino a 1/100 di quota.

1.7 Impiego dei redditi

L'utile netto delle classi di quote a distribuzione è distribuito annualmente per classe di quote agli investitori per ogni classe di quote al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile nell'unità di conto corrispondente.

La direzione del fondo può inoltre effettuare distribuzioni intermedie dei redditi.

L'utile netto delle classi di quote a tesaurizzazione è reinvestito annualmente nel patrimonio dei comparti corrispondenti per essere reinvestito ogni anno al più tardi entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio contabile.

La direzione del fondo può anche decidere una tesaurizzazione intermedia del reddito.

1.8 Obiettivo e politica di investimento del fondo d'investimento

Informazioni dettagliate in merito alla politica di investimento e sulle sue restrizioni, sulle tecniche e sugli strumenti d'investimento consentiti (in particolare gli strumenti finanziari derivati e il loro ambito di applicazione) sono contenute nel contratto del fondo (artt. 7-15).

1.8.1 Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento di tutti i comparti consiste principalmente nel conseguire un rendimento totale ottimale all'interno dei singoli comparti attraverso una strategia di rischio bilanciata rispettivamente una strategia di rischio focalizzata su una diversificazione delle classi di attivi nel rispetto dei criteri di sostenibilità di seguito menzionati.

I comparti mirano a conseguire un rating medio MSCI almeno pari o superiore a AA (scala da CCC ad AAA, dove AAA è il rating di sostenibilità massimo). Informazioni riguardo al rating MSCI sono pubblicamente disponibili all'indirizzo: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings>. La base di calcolo per i comparti è una media ponderata dei singoli score ESG delle posizioni in portafoglio a livello dei singoli titoli, oppure, indirettamente, a livello aggregato di fondi strategici.

Per via della struttura multi-asset del fondo è possibile impiegare altri fondi e strategie sostenibili che utilizzano uno dei seguenti approcci alla sostenibilità o una combinazione di essi: esclusioni (negative screening), approccio best-in-class, approccio di integrazione dei fattori ESG, stewardship (active ownership), e altri. Per maggiori informazioni su queste categorie si rimanda alla sezione 1.8.2.

1.8.2 Investimenti ESG dei comparti

La direzione del fondo e il gestore ritengono che i fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG") sono considerazioni non finanziarie che possono influenzare il rendimento degli investimenti. Inoltre se le società e gli altri emittenti di titoli gestiscono adeguatamente questi fattori, è probabile che siano più efficienti, più allineati con le preferenze dei consumatori e meno esposti ai rischi normativi.

I comparti mirano principalmente a generare un reddito costante integrato da plusvalenze, preservando al contempo il valore reale degli attivi con un potenziale di reddito aggiuntivo. A tal fine, i fattori ESG e gli aspetti di sostenibilità ad essi associati sono incorporati nelle decisioni di investimento come elemento chiave accanto alle considerazioni sul rischio e sul rendimento.

La direzione del fondo e il gestore considerano che, prendendo in considerazione i fattori summenzionati, si possano prendere delle decisioni d'investimento più informate. L'integrazione ESG viene attuata applicando gli approcci di "Esclusione", "Best-in-Class" e "Voting Policy".

I comparti possono investire fino a un massimo del 30% del loro patrimonio in investimenti che non soddisfano i requisiti di sostenibilità secondo i suddetti approcci, in particolare a causa della scarsa o assente copertura dei dati ESG dei singoli investimenti o della mancata possibilità di includere i fattori ESG in determinate classi di attivi. Si precisa che, in pratica, tale esposizione sarà inferiore rispetto ai limiti sopraccitati, con una riduzione progressiva in funzione del miglioramento della disponibilità dei dati ESG e della comunicazione dei relativi indicatori.

Nell'elaborazione dell'universo d'investimento, il gestore si basa sui dati forniti dall'agenzia di rating indipendente MSCI ESG Research, applicando i criteri seguenti:

Esclusione

Gli investimenti dei comparti vengono selezionati applicando criteri di esclusione che scartano società ed emittenti coinvolti in determinate attività in base a determinate soglie. Tali criteri sono identificati dal provider MSCI ESG Research. Nell'ambito della selezione dei singoli titoli vengono escluse le attività di emittenti che violano norme e valori predefiniti:

Armi proibite o controverse

Il gestore esclude i produttori di armi proibite o controverse: mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi biologiche o chimiche, le armi all'uranio arricchito, le armi laser accecanti, le armi incendiarie e le armi che utilizzano frammenti non rilevabili. A differenza delle armi convenzionali, le armi nucleari sfruttano

la fissione nucleare per sviluppare la propria potenza e sono ritenute armi di distruzioni di massa. Tali attività vengono identificate dal gestore tramite i dati forniti da MSCI ESG.

Il gestore esclude altresì ETF e fondi che presentano un'esposizione superiore al 10% degli AUM in società produttrici di armi nucleari e armi non convenzionali.

Comportamenti controversi (norm-based exclusion)

Per reagire a casi come violazioni dei diritti umani, problematiche del lavoro e ambientali, corruzione ecc., o per prevenirli, il gestore esclude le imprese che contravvengono ai principi del Global Compact dell'ONU, il patto mondiale lanciato nel 2000 dalle Nazioni Unite (United Nations Global Compact (UNGC)). Si tratta della maggiore iniziativa a livello mondiale per una globalizzazione equa e sostenibile sul piano ambientale e sociale. Tali società vengono identificate dal gestore tramite i dati forniti da MSCI ESG.

Il gestore esclude altresì ETF e fondi che presentano un'esposizione superiore al 10% degli AUM in società non aderenti al patto del Global Compact delle Nazioni Unite.

Best in Class

Per essere idonei all'investimento, le società o gli emittenti devono avere un rating ESG minimo sulla base dell'analisi effettuata da MSCI ESG Research che considera sistematicamente i dati e le informazioni ambientali, sociali e di governance.

In particolare, le aziende devono ottenere un punteggio pari o superiore a "BB" per poter essere prese in considerazione per il portafoglio (considerando la seguente scala: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA)

Il gestore cercherà, attraverso i suoi investimenti, di avere almeno un rating medio del portafoglio del fondo pari o superiore a "AA" considerando la seguente scala: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA).

Tutti gli investimenti vengono esaminati, valutati e approvati dal gestore attraverso la creazione di un universo d'investimento sia dal punto di vista finanziario che rispettoso dei principi ESG qui descritti. Tale universo viene costantemente monitorato e aggiornato dal gestore.

Esercizio attivo del diritto di voto

Il gestore del fondo considera che l'esercizio attivo del diritto di voto sia un pilastro essenziale del processo di investimento sostenibile e ritiene che la sostenibilità sia, a lungo termine, un motore di cambiamento che influisce sulle prestazioni future dei mercati e delle società.

Il gestore attua l'esercizio del diritto di voto con il supporto di Ethos Services SA, società specializzata in questo settore. I principi di voto sviluppati da Ethos Services SA (www.ethosfund.ch) sono in linea con gli approcci di sostenibilità applicati dal gestore e si basano sui principi di *bonne pratique* internazionali di corporate governance e sul concetto di sviluppo sostenibile.

Processo d'investimento diretto

Il processo di investimento integra criteri finanziari e fattori ambientali, sociali e di governance attraverso le seguenti fasi:

Fase 1: selezione

- Identificazione dell'universo di titoli sulla base di un approccio bottom-up in base a dei criteri rischio / rendimento maggiormente significativi.
- Il gestore integra in seguito i dati legati ai criteri di esclusione ESG (definiti al cap. 1.8.2) di MSCI ESG Research nell'universo investibile, diversificato per paese e settore, dal quale attinge i titoli che vengono selezionati per la costruzione del portafoglio.
- Da ultimo, l'universo investibile è ulteriormente circoscritto grazie all'applicazione di filtri ESG eliminando i titoli il cui profilo ESG non presenta le garanzie minime secondo i livelli sopra descritti (minimo rating BB, esclusione settoriale, esclusione norm-base).

Questo processo mira a garantire che l'universo d'investimento - all'interno del quale verrà effettuata la selezione finale - abbia le caratteristiche fondamentali per ottenere una performance sostenibile a lungo termine e ridurre i rischi del portafoglio.

Fase 2: processo di investimento

Partendo da un'analisi top-down del mercato, il gestore cerca di cogliere le tendenze dell'economia globale (tasso di crescita del PIL, tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.) e il possibile impatto sui singoli titoli, che vengono invece analizzati con un approccio bottom-up. Il processo di investimento procede quindi con una preferenza geografica e settoriale che prevede non solo l'analisi dei titoli delle società sulla base dei dati di bilancio (la cosiddetta analisi fondamentale), ma anche la presa in considerazione dei criteri ESG. Il mix dei due approcci permette di combinare le tendenze macro con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli.

Fase 3: costruzione del portafoglio

Il gestore cercherà, attraverso la composizione degli investimenti, di ottenere un rating medio del fondo pari a AA o superiore (scala da CCC a AAA che rappresenta il miglior rating di sostenibilità) sulla base dei dati e delle analisi fornite da MSCI ESG Research.

Le decisioni di investimento e di ponderazione dei singoli titoli in portafoglio sono quindi prese sulla base del rapporto rischio/ rendimento, conciliando al meglio il rispetto dei criteri ESG sopra descritti e la performance finanziaria.

Dopo la costituzione del portafoglio, il gestore cerca, tramite l'esercizio attivo del diritto di voto, di comunicare chiaramente alle società nelle quali investe degli obiettivi che le incitano a rendere il proprio modello d'affari più sostenibile, creando del valore sul lungo termine. Per questa attività il gestore attua l'esercizio del diritto di voto con il supporto di Ethos Services SA, società specializzata in questo settore. I principi di voto sviluppati da Ethos Services SA (www.ethosfund.ch) coprono le principali questioni nel campo della governance aziendale. I principi stabiliscono standard elevati per quanto riguarda l'atteggiamento che le aziende devono tenere nei confronti azionisti e gli altri stakeholder. Le linee guida per il voto tengono conto dello stato attuale della corporate governance in Svizzera e all'estero. Le linee guida di voto e i principi di corporate governance vengono rivisti annualmente.

Processo di investimento indiretto

La selezione degli investimenti collettivi di capitale (fondi strategici) viene effettuata tenendo conto degli aspetti finanziari e d'opportunità congiuntamente ai criteri di sostenibilità. L'utilizzo di fondi strategici è principalmente rivolto per quei settori di mercato dove il gestore preferisce utilizzare un veicolo specializzato – che permette una maggior diversificazione del rischio - rispetto agli investimenti diretti. Per ciascun fondo strategico, il gestore esamina l'approccio sostenibile basandosi sui rapporti forniti da MSCI ESG Research applicando ai fondi strategici le strategie ESG che corrispondono a quelle adottate dai comparti (in particolare rating minimo BB, criteri di esclusione sopra descritti)

Rischio di sostenibilità

Un "rischio ESG" è un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe causare un effetto negativo materiale, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento. Il concretizzarsi di un rischio di sostenibilità associato a un investimento potrebbe comportare una perdita di valore dell'investimento stesso.

Gli investimenti vengono selezionati in parte sulla base di ricerche e dati ESG esterni e di valutazioni interne degli analisti sul profilo di sostenibilità di un investimento. Questo può rappresentare un ulteriore rischio aggiuntivo per gli investitori, in quanto per determinare gli investimenti adatti si utilizzano profili di sostenibilità che si basano in parte su valutazioni soggettive e/o qualitative che potrebbero discostarsi dai fatti reali sottostanti. Poiché attualmente non esiste un parametro di valutazione universalmente accettato per i livelli di sostenibilità, una valutazione errata dei livelli di sostenibilità potrebbe determinare un profilo di rischio-rendimento dei comparti svantaggioso per l'investitore e/o può far sì che la rendicontazione si discosti dal livello fondamentalmente corretto.

Per l'analisi ESG, il gestore si affida alle competenze di un partner esterno specializzato, MSCI ESG Research (<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>) è un'istituzione indipendente specializzata nella valutazione ESG degli attivi finanziari. Il rating ESG, fornito da MSCI ESG Research, è misurato su una scala che va da AAA (rating massimo) a CCC (rating minimo). Il rating si basa sull'esposizione di un'azienda ai rischi di sostenibilità specifici per il settore in cui opera e sulla sua capacità di mitigarli rispetto al peer group. Il rating complessivo del portafoglio è calcolato su base relativa rispetto al settore, mentre i singoli rating sottostanti per i criteri E, S e G sono espressi in termini

assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato una media dei singoli rating E, S e G.

Per la rendicontazione ESG, il gestore si basa sulla documentazione fornita da MSCI ESG. Tale documentazione contiene in particolare le seguenti informazioni:

- Rating ESG complessivo del comparto
- Esposizione degli investimenti del comparto a controversie quali armi proibite o controverse.

Il reporting è messo a disposizione degli investitori sul sito web www.swissfunddata.ch con frequenza mensile.

Lo scopo del reporting è quello di fornire regolarmente agli investitori una serie di indicatori chiave di sostenibilità che consentano loro di comprendere e valutare la posizione dei comparti rispetto ai suoi obiettivi di investimento sostenibile, e in particolare informazioni sul rating complessivo del fondo, nonché l'esposizione del fondo per tipologia e rating ESG.

1.8.3 Politica di investimento

1. Disposizioni relative al comparto **BancaStato ESG Vita 10**

Il comparto investe in tutto il mondo in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi. Il comparto è a gestione attiva e persegue anche l'obiettivo ESG sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 10% mentre la quota strategica di monete estere è pari a massimo il 10%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 0% e il 20% del patrimonio netto. Un componente importante del portafoglio con un massimo del 100% è dedicato ad obbligazioni dirette, fondi o ETF obbligazionari. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote di fondi o ETF Alternativi e un massimo del 10% in fondi o ETF immobiliari.

Nella scelta degli investimenti per questo comparto, la direzione del fondo osserva le prescrizioni d'investimento valide rispettivamente per investimenti finanziari di istituti di previdenza della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le sue ordinanze esecutive (attualmente Art. 54 segg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità OPP 2). Tutto ciò con riserva delle disposizioni vigenti del diritto sugli investimenti collettivi e le disposizioni del presente contratto del fondo.

La direzione del fondo non offre peraltro alcuna garanzia che questo obiettivo d'investimento venga raggiunto.

Il patrimonio di questo comparto può essere investito nelle seguenti classi d'investimenti:

- aa) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 20% al massimo in titoli di capitale, titoli scritturali (azioni, certificati di godimento, buoni di partecipazione, etc.) di società svizzere e internazionali;
- ab) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 100% al massimo in obbligazioni (incl. obbligazioni convertibili, note convertibili e warrants), notes nonché altri titoli o diritti di credito o a tasso fisso o variabile in franchi svizzeri o valute estere di debitori privati e di diritto pubblico;
- ac) Max. 10% in fondi immobiliari, inclusi gli ETF, di cui massimo un terzo all'estero;
- ad) Max. 10% in investimenti alternativi; ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (ii) e dell'art. 8, cifra 1 g) del contratto del fondo.
- ae) Direttamente o indirettamente a massimo 60% in strumenti del mercato monetario di emittenti nazionali o esteri;
- af) Max. 10% in investimenti non in valuta CHF e senza copertura dei rischi;
- ag) Averi a vista e a termine.

Oltre a quanto previsto qui sopra, la direzione del fondo deve osservare le seguenti limitazioni negli investimenti che si riferiscono al patrimonio del comparto:

- ah) Max 49% in quote di altri investimenti collettivi;
- ai) Direttamente o indirettamente, al massimo 10% in azioni Small Caps;
- al) Direttamente o indirettamente, al massimo 20% in obbligazioni High Yield e Non-Investment Grade;
- am) Direttamente o indirettamente, al massimo 10% in obbligazioni convertibili ;
- an) Al massimo 30% calcolato sul totale delle posizioni seguenti, in:
 - fondi immobiliari ai sensi dell'art. 8, cifra.1 d) punto (iii) del contratto del fondo;
 - investimenti alternativi ai sensi della lettera ad) cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in azioni Small Caps ai sensi della lettera ai) cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in obbligazioni High Yield non investment grade ai sensi della lettera al) cui sopra.

2. Disposizioni relative al comparto **BancaStato ESG Vita 25**

Il comparto investe in tutto il mondo in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi. Il comparto è a gestione attiva e persegue anche l'obiettivo ESG sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 25% mentre la quota strategica di monete estere è pari a massimo il 20%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 10% e il 50% del patrimonio netto. Un componente importante del portafoglio fino a un massimo del 90% è dedicato ad obbligazioni dirette, fondi o ETF obbligazionari. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote di fondi o ETF Alternativi e un massimo del 10% in fondi o ETF immobiliari.

Nella scelta degli investimenti per questo comparto, la direzione del fondo osserva le prescrizioni d'investimento valide rispettivamente per investimenti finanziari di istituti di previdenza della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le sue ordinanze esecutive (attualmente Art. 54 segg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità OPP 2). Tutto ciò con riserva delle disposizioni vigenti del diritto sugli investimenti collettivi e le disposizioni del presente contratto del fondo.

La direzione del fondo non offre peraltro alcuna garanzia che questo obiettivo d'investimento venga raggiunto.

Il patrimonio di questo comparto può essere investito nelle seguenti classi d'investimenti:

- aa) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 50% al massimo in titoli di capitale, titoli scritturali (azioni, certificati di godimento, buoni di partecipazione, etc.) di società svizzere e internazionali;
- ab) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 90% al massimo in obbligazioni (incl. obbligazioni convertibili, note convertibili e warrants), notes nonché altri titoli o diritti di credito o a tasso fisso o variabile in franchi svizzeri o valute estere di debitori privati e di diritto pubblico;
- ac) Max. 10% in fondi immobiliari, inclusi gli ETF; di cui massimo un terzo all'estero;
- ad) Max. 10% in investimento alternativo, ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (ii) e dell'art. 8, cifra 1 g) del contratto del fondo.

- ae) Direttamente o indirettamente al massimo 50% in strumenti del mercato monetario di emittenti nazionali o esteri;
- af) Max. 20% in investimenti non in valuta CHF e senza copertura dei rischi;
- ag) Averi a vista e a termine.

Oltre a quanto previsto qui sopra, la direzione del fondo deve osservare le seguenti limitazioni negli investimenti che si riferiscono al patrimonio del comparto:

- ah) Max 49% in quote di altri investimenti collettivi;
- ai) Direttamente o indirettamente, al massimo 10% in azioni Small Caps;
- al) Direttamente o indirettamente, al massimo 20% in obbligazioni High Yield e Non-Investment Grade;
- am) Direttamente o indirettamente, al massimo 10% in obbligazioni convertibili;
- an) Al massimo 30% calcolato sul totale delle posizioni seguenti, in:
 - fondi immobiliari ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (iii) del contratto del fondo;
 - investimenti alternativi ai sensi della lettera ad) cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in azioni Small Caps ai sensi della lettera ai) cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in obbligazioni High Yield non investment grade ai sensi della lettera al) cui sopra.

3. Disposizioni relative al comparto **BancaStato ESG Vita 60**

Il comparto investe in tutto il mondo in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi. Il comparto è a gestione attiva e persegue anche l'obiettivo ESG sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 60% mentre la quota strategica di monete estere è pari a massimo il 30%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 40% e il 80% del patrimonio netto. Un componente importante del portafoglio con un massimo del 60% è dedicato ad obbligazioni dirette, fondi o ETF obbligazionari. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote di fondi o ETF Alternativi e un massimo del 10% in fondi o ETF immobiliari.

Nella scelta degli investimenti per questo comparto, la direzione del fondo osserva le prescrizioni d'investimento valide rispettivamente per investimenti finanziari di istituti di previdenza della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le sue ordinanze esecutive (attualmente Art. 54 segg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità OPP 2). Tutto ciò con riserva delle disposizioni vigenti del diritto sugli investimenti collettivi e le disposizioni del presente contratto del fondo. Sulla base dell'articolo 50 capoverso 4 OPP 2, la quota di azioni di questo comparto è superiore rispetto ai tradizionali fondi pensione.

La direzione del fondo non offre peraltro alcuna garanzia che questo obiettivo d'investimento venga raggiunto.

Il patrimonio di questo comparto può essere investito nelle seguenti classi d'investimenti:

- aa) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 80% al massimo in titoli di capitale, titoli scritturali (azioni, certificati di godimento, buoni di partecipazione, etc.) di società svizzere e internazionali;
- ab) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 60% al massimo in obbligazioni (incl. obbligazioni convertibili, note convertibili e warrants), notes nonché altri titoli o diritti di credito a tasso fisso o variabile in franchi svizzeri o valute estere di debitori privati e di diritto pubblico;

- ac) Max.10% in fondi immobiliari, inclusi gli ETF, di cui massimo un terzo all'estero;
- ad) Max. 10% in investimenti alternativi, ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (ii) e dell'art. 8, cifra 1 g).
- ae) Direttamente o indirettamente al massimo 30% in strumenti del mercato monetario di emittenti nazionali o esteri;
- af) Max. 30% in investimenti non in valuta CHF e senza copertura dei rischi;
- ag) Averi a vista e a termine.

Oltre a quanto previsto qui sopra, la direzione del fondo deve osservare le seguenti limitazioni negli investimenti che si riferiscono al patrimonio del comparto:

- ah) Max 49% in quote di altri investimenti collettivi;
- ai) Direttamente o indirettamente, al massimo 10% in azioni Small Caps;
- al) Direttamente o indirettamente, al massimo 20% in obbligazioni High Yield e Non-Investment Grade;
- am) Direttamente o indirettamente, al massimo 10 % in obbligazioni convertibili ;
- an) Al massimo 30% calcolato sul totale delle posizioni seguenti, in:
 - fondi immobiliari ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (iii) del contratto del fondo;
 - investimenti alternativi ai sensi della lettera ad) qui sopra;
 - direttamente o indirettamente in azioni Small Caps ai sensi della lettera ai) cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in obbligazioni High Yield non investment grade ai sensi della lettera al) cui sopra.

Qualora circostanze eccezionali, quali condizioni di perturbazione del mercato o estrema volatilità, lo giustifichino, in particolare in considerazione dell'obiettivo di conservazione del capitale, la direzione del fondo può collocare fino al 100% del patrimonio totale del comparto in depositi a vista o a termine e in strumenti del mercato monetario.

La direzione del fondo può investire fino al 35% del patrimonio di ciascun comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente se questi sono emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico a cui appartengono la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea.

La direzione del fondo può investire fino al 100% del patrimonio del comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente se questi sono emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico a cui appartengono la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea.

Sono ammessi come emittenti o garanti:

- Paesi membri dell'OCSE;
- Organizzazioni pubbliche: Banca interamericana di sviluppo (IADB), Banca africana di sviluppo (AfDB), Central American Bank for Economic Integration, Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale, Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Organizzazione della cooperazione economica del mar Nero, Caribbean Development Bank, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Banca centrale europea, Banca europea per gli investimenti (BEI), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Banca interamericana di sviluppo (IADB), Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Società finanziaria internazionale (SFI), Autorità

intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), Fondo monetario internazionale (FMI),

- Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), Nordic Investment Bank (NIB), Consiglio d'Europa (CE), Unione europea, EuroFima, Nordic Development Bank, Asian Development Bank.
- con garanzie statali: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Deutsche Ausgleichsbank, Landwirtschaftliche Rentenbank, Treuhandanstalt, Autobahn Schnellstrassen Finanzierungs AG, Österreichische Kontrollbank, Development Bank of Japan, Trans-Tokyo Bay Highway, Japan Highway Public Corp, Japan Bank for International Cooperation, Japan Finance Corp. for Municipal Enterprise.

Strategia in materia di garanzie

Strategia in materia di garanzie nell'ambito delle operazioni con strumenti finanziari derivati.

Le operazioni di prestito di valori mobiliari o le operazioni con strumenti finanziari derivati possono esporre a rischi di controparte, che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato:

Per tutte le operazioni di prestito di valori mobiliari devono essere costituite garanzie il cui valore deve corrispondere ad almeno il 105% del valore venale dei valori dati in prestito. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia. Per la costituzione di garanzie su operazioni con strumenti finanziari derivati sono determinanti le disposizioni pertinenti che disciplinano l'esecuzione di questo tipo di operazioni. Per le transazioni su derivati compensate centralmente è sempre prevista una collateralizzazione. L'entità e la misura dipendono dalle relative disposizioni della controparte centrale o della stanza di compensazione.

Per le operazioni con strumenti finanziari derivati non compensate centralmente la direzione del fondo o i suoi mandatari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispondere costantemente almeno al valore di sostituzione delle operazioni con strumenti finanziari derivati in essere. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia.

Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti:

- Le obbligazioni e i buoni del Tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato nella misura in cui il paese o l'emissione abbiano un rating di prim'ordine o siano stati emessi dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni).
- Contante (cash collateral) in una moneta liberamente convertibile.

Il margine di garanzia per il contante viene definito pari a 0%.

1.8.4 Ricorso a derivati

La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Tuttavia, l'uso di derivati non può portare a una deviazione dagli obiettivi d'investimento o a una modifica del carattere d'investimento del fondo, anche in condizioni di mercato straordinarie. Per la valutazione del rischio viene applicato il Commitment I. I derivati sono utilizzati solo per coprire le posizioni di investimento.

Possono essere utilizzate solo forme di derivati di base, ossia opzioni call o put, credit default swap (CDS), swap e operazioni a termine (futures e forward), come descritto più dettagliatamente nel contratto del fondo (cfr. art. 12), a condizione che i loro sottostanti siano ammessi come investimenti in conformità alla politica d'investimento. I derivati possono essere negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi OTC (over-the-counter). I derivati sono soggetti non solo al rischio di mercato ma anche al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, causando così un danno finanziario.

Mediante un CDS, il rischio di insolvenza di un credito viene trasferito dal venditore del rischio all'acquirente del rischio. Quest'ultimo viene compensato con un premio il cui importo dipende, tra l'altro, dalla probabilità che l'insolvenza si verifichi e dall'importo massimo del danno; entrambi i fattori sono solitamente difficili da valutare, il che aumenta il rischio associato ai derivati creditizi. I comparti possono agire sia come venditori che come acquirenti di rischio.

L'uso di derivati non può avere un effetto leva (c.d. leverage) sul patrimonio di un comparto o corrispondere a una vendita allo scoperto.

1.9 Valore netto d'inventario

Il valore netto d'inventario di ciascun comparto e la quota di ciascuna classe (quota) sono calcolati al valore venale alla fine dell'esercizio contabile e per ogni giorno di emissione o riscatto delle quote, nell'unità di conto del relativo comparto. Nei giorni in cui le borse o i mercati dei principali paesi d'investimento di un comparto sono chiusi (ad es. festività bancarie e borsistiche), non verrà effettuato alcun calcolo del patrimonio del comparto corrispondente.

1.10 Remunerazioni e spese accessorie

1.10.1 Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti (estratto dall'art. 19 del contratto del fondo)

Commissione di gestione della direzione del fondo per le attività di direzione, gestione patrimoniale e, se del caso, distribuzione relative al fondo di investimento.

BancaStato ESG Vita 10	Classe P	max. 1.10% p.a.
	Classe I	max. 0.45% p.a.
	Classe R	max. 1.20% p.a.
BancaStato ESG Vita 25	Classe P	max. 1.20% p.a.
	Classe I	max. 0.55% p.a.
	Classe R	max. 1.30% p.a.
BancaStato ESG Vita 60	Classe P	max. 1.30% p.a.
	Classe I	max. 0.65% p.a.
	Classe R	max. 1.45% p.a.

Inoltre, le retrocessioni sono pagate a valere sulla commissione di gestione della direzione del fondo, conformemente alla cifra 1.10.3 del prospetto.

Commissione della banca depositaria max. 0.20% annuo

Per il pagamento dei proventi annuali agli investitori, la banca depositaria addebita a ciascun comparto una commissione pari al massimo di 0.50% dell'importo lordo distribuito.

Per il pagamento dei proventi della liquidazione in caso di liquidazione di un comparto, la direzione del fondo addebiterà al comparto una commissione non superiore al 0.50% del valore netto d'inventario.

Inoltre, ai comparti o al fondo possono essere addebitate le altre remunerazioni e spese accessorie elencate nell'art. 19 del contratto del fondo.

I tassi effettivamente applicati sono indicati nei rapporti di esercizio annuali e semestrali.

1.10.2 Total Expense Ratio

Il fondo è stato lanciato nel 2023. Il coefficiente del totale dei costi imputati al patrimonio del fondo su base continuativa (Total Expense Ratio, TER) sarà disponibile per la prima volta nel 2024.

1.10.3 Pagamento di retrocessioni e sconti

La direzione del fondo e i suoi mandatarî possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione di quote in Svizzera o dalla Svizzera. Le retrocessioni servono in particolare per retribuire i seguenti servizi:

- il collocatore è incaricato di assegnare a investitori qualificati o non qualificati le quote di tutti o parte dei comparti in conformità ai relativi documenti del fondo e a tutte le normative legali applicabili,
- il collocatore svolge l'attività di promozione della vendita di quote dei comparti in Svizzera o dalla Svizzera

Per le sue attività di distribuzione di quote il collocatore ha diritto a una remunerazione che viene stabilita all'interno di un contratto specifico.

Le retrocessioni non sono da considerare ribassi anche se in definitiva vengono riversate interamente o parzialmente agli investitori.

I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, informando di propria iniziativa e gratuitamente gli investitori dell'ammontare dei compensi che potrebbero percepire per l'attività di distribuzione.

I beneficiari delle retrocessioni comunicano se loro richiesto gli importi effettivamente ricevuti a titolo di compenso per la distribuzione dei rispettivi investimenti collettivi di capitale

La direzione del fondo e i suoi mandatarî non corrispondono ribassi nella distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera per ridurre le commissioni e i costi addebitati al fondo che sono attribuibili all'investitore.

1.10.4 Remunerazioni e spese accessorie a carico dell'investitore (estratto dall'art. 18 del contratto del fondo)

Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o della banca depositaria
nessuna

Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o della banca depositaria max **5%**

1.10.5 Accordi di ripartizione delle commissioni ("commission sharing agreement") e vantaggi monetizzabili ("soft commission")

La direzione del fondo non ha stipulato accordi di ripartizione delle commissioni.

La direzione del fondo non ha concluso alcun accordo relativo alle cosiddette "soft commission".

1.10.6 Investimenti in investimenti collettivi di capitale collegati

Nel caso di investimenti in organismi d'investimento collettivo gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione del fondo o gestiti da una società alla quale la direzione del fondo è legata a una gestione comune, del controllo o attraverso una sostanziale partecipazione diretta o indiretta ("fondi strategici collegati"), al fondo o ai comparti non è addebitata alcuna commissione di emissione e di riscatto dei fondi strategici collegati. Inoltre, la parte della commissione di gestione utilizzata per la gestione patrimoniale non può essere imputata al patrimonio dei comparti in misura corrispondente.

1.11 Presa in visione delle relazioni

Il prospetto con il contratto del fondo integrato, il foglio informativo di base e i rapporti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria e tutti i distributori.

1.12 Forma giuridica del fondo di investimento

Il fondo d'investimento è un fondo di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali" ai sensi della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol).

Il fondo si basa su un contratto d'investimento collettivo (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a fare partecipare l'investitore al fondo proporzionalmente alle quote da lui acquisite e a gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome secondo le disposizioni

del contratto del fondo. La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.

1.13 Rischi principali

I rischi principali del fondo sono i seguenti:

Rischi specifici di un determinato mercato, oscillazioni di cambio e di interessi

Il valore degli investimenti è dato dal loro rispettivo valore di mercato. Secondo il generale trend borsistico e dell'andamento del titolo detenuto nel comparto il valore d'inventario può notevolmente oscillare. Non si può escludere che nel corso di un periodo di tempo prolungato il valore possa diminuire. Non viene fornita alcuna garanzia che all'investitore venga restituito l'intero capitale investito o raggiunga un determinato rendimento e possa restituire le quote ad un determinato prezzo alla direzione del fondo.

Rischi di controparte

Il rischio di controparte definisce la probabilità di un'incapacità di pagamento del debitore, di una controparte di una transazione in corso o dell'emittente o garante di un titolo o di un derivato. Il verificarsi dell'incapacità di pagamento di una tale parte ha come conseguenza il fatto che l'importo dell'investimento soggetto al rischio di tale parte vada perduto parzialmente o completamente. Tale rischio deve essere tenuto presente nella scelta di un debitore, di una controparte, di un emittente o di un garante. L'indicatore della solvibilità di un emittente è la sua classificazione (rating) da parte delle principali agenzie di Rating.

Investimenti indiretti in immobili

Il profilo di rischio degli immobili si correla solo limitatamente con quello dei tradizionali investimenti azionari. Gli immobili comportano di norma il vantaggio di redditi a intervalli regolari. Tuttavia, sul mercato possono verificarsi per diversi motivi (incentivi fiscali, condizioni interessanti di credito, rifugio nei beni materiali, etc.) aumenti eccessivi dei prezzi ovvero bolle. Gli immobili reagiscono alle variazioni dei tassi analogamente alle obbligazioni. Per gli immobili spesso non esistono o esistono solo limitatamente mercati liquidi, il che può impedire alla gestione di un fondo immobiliare o di una società immobiliare di realizzare profitti sui propri investimenti a breve termine. Singoli fondi strategici o società immobiliari possono rappresentare investimenti difficili da valutare. Il valore degli immobili dipende altresì dai tassi del mercato dei capitali e dai tassi ipotecari, ma anche dall'andamento congiunturale generale. La quotazione in borsa di fondi immobiliari o società immobiliari, in cui investono i comparti, può, a seconda dell'andamento del mercato, posizionarsi al di sopra o al di sotto del relativo valore netto d'inventario ovvero del valore intrinseco dell'investimento immobiliare. La direzione del fondo può essere costretta a realizzare i propri investimenti indiretti in immobili in un momento sfavorevole.

Investimenti alternativi

Questi investimenti, in particolare le materie prime, sono spesso volatili (con riserva delle oscillazioni di valore), il che può comportare ripercussioni sul valore netto d'inventario del comparto. Gli hedge funds si contraddistinguono per il fatto che si prefiggono tendenzialmente una ridotta correlazione con gli investimenti tradizionali come i valori mobiliari gestiti con i principali mercati azionari e obbligazionari. Si tenta fra l'altro di sfruttare le inefficienze del mercato. Quali investimenti alternativi del comparto sono consentiti investimenti diretti e indiretti in hedge funds. Al contrario degli investimenti tradizionali, nei quali l'acquisto di valori mobiliari avviene con mezzi propri (cosiddette posizioni lunghe), nelle strategie d'investimento alternative gli asset vengono spesso venduti allo scoperto e si ottiene un effetto leva sostanziale attraverso un'utilizzazione di credito notevole e l'impiego di strumenti finanziari derivati.

Rischi ESG

Si definisce «rischio ESG» un evento o una condizione di rilevanza ambientale, sociale o di governance aziendale il cui verificarsi potrebbe provocare una grave conseguenza negativa, effettiva o potenziale, a danno del valore dell'investimento. Se un rischio di sostenibilità legato a un investimento si concretizza, questo evento potrebbe comportare una perdita di valore per l'investimento.

Poiché al momento per il livello di sostenibilità non esiste ancora un parametro di valutazione generalmente accettato, una stima errata del livello di sostenibilità può comportare un profilo di rischio/rendimento dei comparti sfavorevole per l'investitore e/o determinare una rendicontazione fuorviante rispetto allo stato effettivo dei fatti.

1.14 Gestione del rischio di liquidità

La direzione del fondo deve garantire un'adeguata gestione della liquidità. La direzione del fondo valuta regolarmente la liquidità del fondo d'investimento in vari scenari e li documenta.

La direzione del fondo può rinunciare all'inclusione di vari scenari se il patrimonio netto del fondo d'investimento non supera i 25 milioni di franchi svizzeri.

La direzione del fondo ha identificato in particolare i rischi di liquidità da un lato, a livello dei singoli investimenti per quanto riguarda la loro liquidità e dall'altro, a livello del fondo d'investimento in relazione alle domande di riscatto. A tal fine, sono stati definiti e messi in atto nelle varie fasi di vita del fondo processi che consentono in particolare l'identificazione, il monitoraggio e la rendicontazione di tali rischi. Questi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la determinazione di una frequenza di riscatto del fondo adeguata alla politica di investimento, gli approcci alla valutazione del rischio di liquidità riconosciuti dai mercati e le restrizioni alla liquidità delle attività.

2. Informazioni sulla direzione del fondo

2.1 Informazioni generali sulla direzione del fondo

La direzione del fondo è CACEIS (Switzerland) SA. Dalla sua costituzione nel 2006 come società per azioni, la direzione del fondo con sede a Nyon/Vaud opera nel settore dei fondi.

2.2 Ulteriori informazioni sulla direzione del fondo

La direzione del fondo gestisce un totale di 53 investimenti collettivi di capitale in Svizzera, con un patrimonio gestito totale pari a 6.6 miliardi di CHF al 30 giugno 2024.

Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2024 la direzione del fondo fornisce in particolare i seguenti servizi:

costituzione, gestione e amministrazione di fondi di diritto svizzero, rappresentanza di fondi d'investimento esteri in Svizzera, fornitura di servizi amministrativi per organismi d'investimento collettivo e patrimoni analoghi e assunzione della funzione di distributore.

CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

Internet: www.caceis.com

2.3 Organi amministrativi e di governo

L'azionista unico di CACEIS (Switzerland) SA è CACEIS SA.

Il consiglio di amministrazione di CACEIS (Switzerland) SA è composto come segue:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Joseph Saliba | Presidente |
| - Yvar Mentha | Vicepresidente |
| - Jacques Bourachot | Amministratore |
| - Jean-Pierre Valentini | Amministratore |
| - Marc-André Poirier | Amministratore |
| - Fernando Valenzuela | Amministratore |

Il comitato esecutivo di CACEIS (Switzerland) SA è composto come segue:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| - Oscar Garcia | Amministratore delegato |
| - Claude Marchal | Vicedirettore |
| - Lionel Bauer | Vicedirettore |

I membri del comitato esecutivo lavorano principalmente per CACEIS (Switzerland) SA.

2.4 Capitale sottoscritto e versato

Dal 12 dicembre 2006, il capitale sociale interamente versato della direzione del fondo ammonta a 5 milioni di CHF, suddivisi in 5.000 azioni nominative da 1.000 CHF ciascuna.

2.5 Trasferimento delle decisioni di investimento e altri compiti parziali

La direzione del fondo ha delegato le decisioni d'investimento per i comparti del fondo ad Axion Swiss Bank SA. Axion Swiss Bank SA è una banca autorizzata dalla FINMA. Essa è detenuta al 100% dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino (www.bancastato.ch), la quale è una banca detenuta e garantita dallo Stato (Cantone Ticino - Svizzera).

L'esatta esecuzione dell'incarico è disciplinata da un contratto di gestione patrimoniale stipulato tra la direzione del fondo CACEIS (Switzerland) SA e Axion Swiss Bank SA.

2.6 Esercizio dei diritti societari e di creditore

La direzione del fondo esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei comparti gestiti in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse degli investitori. Gli investitori possono ottenere dalla direzione del fondo, su richiesta, informazioni sull'esercizio dei diritti societari e di creditore.

Nel caso dell'attività ordinaria in corso, la direzione del fondo è libera di esercitare i diritti societari e di creditore direttamente o di delegarne l'esercizio alla banca depositaria o a terzi, nonché di rinunciare all'esercizio dei diritti societari e di creditore.

Per tutti gli altri punti all'ordine del giorno che potrebbero avere un impatto duraturo sugli interessi degli investitori, come ad esempio l'esercizio dei diritti societari e di creditore che spettano alla direzione del fondo in quanto azionista o creditore della banca depositaria o di altre entità giuridiche a essa vicine, la direzione del fondo eserciterà il diritto di voto direttamente o impartirà istruzioni esplicite. A tal fine, può basarsi sulle informazioni ricevute dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale, dalla società o da consulenti in materia di voto e da altri soggetti terzi, o che ha appreso dalla stampa.

La direzione del fondo ha delegato l'esercizio dei diritti societari e di creditore al gestore, il quale si avvale della collaborazione di Ethos SA.

3. Informazioni sulla banca depositaria

3.1 Informazioni generali sulla banca depositaria

La banca depositaria è CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse

Indirizzo della banca depositaria:

CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Svizzera
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

3.2 Ulteriori informazioni sulla banca depositaria

Le principali attività della banca consistono nella gestione di una banca, principalmente nell'attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale ("exploitation d'une banque, en particulier une activité de banque dépositaire de placements collectives de capitaux"). Costituita a Nyon nel 2015, la banca è una succursale svizzera di una banca estera ai sensi dell'Ordinanza FINMA sulle banche estere e una banca depositaria ai sensi della legge sugli investimenti collettivi, autorizzata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito "FINMA"), con sede legale a Nyon, Svizzera. È una succursale di CACEIS Bank, Montrouge, soggetta al diritto francese.

La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all'estero, sempre che ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Nel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita soltanto a depositari terzi e centrali sottoposti a vigilanza. È

eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un ente terzo di custodia o centrale non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d'investimento. I seguenti rischi sono associati al trasferimento della custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all'estero: la custodia di beni, in particolare all'estero, può comportare un rischio di perdita derivante da violazioni della dovuta diligenza o dall'insolvenza del depositario o da cause di forza maggiore. La custodia in capo a depositari terzi e centrali comporta che la direzione del fondo non abbia più la proprietà esclusiva dei titoli depositati, ma solo la comproprietà. Inoltre, se i depositari terzi e centrali non sono sottoposti a vigilanza, è improbabile che soddisfino i requisiti organizzativi richiesti alle banche svizzere.

La banca depositaria è responsabile di qualsiasi danno causato dal mandatario, a meno che non dimostri di aver esercitato la dovuta diligenza nel selezionare, istruire e controllare il mandatario in base alle circostanze.

La banca depositaria è registrata presso le autorità fiscali statunitensi come "Reporting Foreign Financial Institution" ai sensi delle sezioni 1471-1774 dell'Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, "FATCA").

4. Informazioni su terzi

4.1 Uffici di pagamento

L'ufficio di pagamento è la banca depositaria.

4.2 Distributore

Banca dello Stato del Canton Ticino (BancaStato) è stata incaricata dell'attività di distribuzione in relazione al fondo. La direzione del fondo può nominare altri distributori in qualsiasi momento.

5. Ulteriori informazioni

5.1 Indicazioni utili

Quotazione:	nessuna
Esercizio:	01. da gennaio al 31 dicembre
Durata:	indeterminata
Unità di conto:	franco svizzero (CHF)
Quote:	titoli al portatore, nessuna cartolarizzazione

Numeri di identificazione

BancaStato ESG Vita 10	Codice ISIN	Numero di valore	Impiego dei redditi
Classe P	CH1265063672	126506367	tesaurizzazione
Classe I	CH1265063680	126506368	tesaurizzazione
Classe R	CH1265063698	126506369	distribuzione

BancaStato ESG Vita 25	Codice ISIN	Numero di valore	Impiego dei redditi
Classe P	CH1265063706	126506370	tesaurizzazione
Classe I	CH1265063714	126506371	tesaurizzazione
Classe R	CH1265063722	126506372	distribuzione

BancaStato ESG Vita 60	Codice ISIN	Numero di valore	Impiego dei redditi
Classe P	CH1265063730	126506373	tesaurizzazione
Classe I	CH1265063748	126506374	tesaurizzazione
Classe R	CH1265063755	126506375	distribuzione

5.2 Pubblicazioni del fondo di investimento

Per ulteriori informazioni sul fondo o sui comparti si rimanda all'ultimo rapporto annuale o semestrale. Inoltre, le informazioni più recenti sono disponibili su Internet all'indirizzo www.caceis.ch.

Il prospetto con il contratto del fondo integrato, il foglio informativo di base e i rapporti di esercizio annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria e tutti i distributori.

L'eventuale modifica del contratto del fondo, cambio della direzione del fondo o della banca depositaria o liquidazione del fondo devono essere pubblicati dalla direzione del fondo sulla homepage di Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch).

Le pubblicazioni dei prezzi vengono effettuate quotidianamente sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).

5.3 Restrizioni alla vendita

In caso di emissione e riscatto di quote dei comparti all'estero, si applicano le disposizioni ivi vigenti.

a) È disponibile una licenza di distribuzione per i seguenti Paesi:

- Svizzera

b) Le quote di questo fondo non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti.

La direzione del fondo e la banca depositaria possono vietare o limitare l'acquisto, lo scambio o il trasferimento di quote nei confronti di persone fisiche o giuridiche in determinati paesi e territori.

6. Ulteriori informazioni sull'investimento

6.1 Profilo dell'investitore tipo

ESG Vita 10

Il comparto è indicato per gli investitori consapevoli dei rischi disposti ad accettare oscillazioni di corso a breve termine e che perseguono una strategia orientata al rendimento. Il comparto punta a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine integrando i redditi da interessi e dividendi con utili di capitale e potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro quattro anni.

ESG Vita 25

Il comparto è indicato per gli investitori con moderata propensione al rischio disposti ad accettare oscillazioni di corso superiori e che perseguono una strategia di investimento orientata agli utili di capitale. I comparti puntano a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine attraverso utili di capitale integrati da redditi da interessi e dividendi e potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nel rispettivo comparto entro cinque anni.

ESG Vita 60

Il comparto è indicato per gli investitori con elevata propensione al rischio disposti ad accettare oscillazioni di corso superiori e che perseguono una strategia di investimento orientata agli utili di capitale. Il comparto punta a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine attraverso utili di capitale integrati da redditi da dividendi e potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro sette anni.

7. Disposizioni dettagliate

Tutte le altre informazioni sul fondo o sui comparti, come la valutazione del patrimonio del fondo, l'elenco di tutte le remunerazioni e delle spese accessorie a carico dell'investitore e del fondo d'investimento, nonché l'impiego degli utili, sono riportati in dettaglio nel contratto del fondo.

Parte 2: Contratto del fondo

I Fondamenti

§ 1 Denominazione; ragione/denominazione sociale e sede legale della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale

Sotto la denominazione di BancaStato Umbrella Fund esiste un fondo contrattuale del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali" ai sensi dell'art. 25 e segg. in combinato disposto con gli artt. 68-70 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 ("LICol"), suddiviso nei seguenti comparti:

- BancaStato ESG Vita 10
 - BancaStato ESG Vita 25
 - BancaStato ESG Vita 60
2. La direzione del fondo è CACEIS (Switzerland) SA, Nyon.
 3. La banca depositaria è CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse.
 4. Il gestore patrimoniale è Axion Swiss Bank SA.

II Diritti e obblighi delle parti contraenti

§ 2 Contratto del fondo

I rapporti giuridici tra gli investitori¹, da un lato, e la direzione del fondo e la banca depositaria, dall'altro, sono disciplinati dal presente contratto del fondo e dalle pertinenti disposizioni della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.

§ 3 Direzione del fondo

1. La direzione del fondo gestisce i comparti del Fondo in modo autonomo e in suo nome per conto degli investitori. Decide in particolare sull'emissione delle quote, sugli investimenti e sulla loro valutazione. Calcola il valore netto d'inventario e stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto, nonché la distribuzione degli utili. Essa farà valere tutti i diritti appartenenti al Fondo o ai comparti.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatari sono soggetti all'obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori. Adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività ineccepibile. Rendono conto degli investimenti collettivi che gestiscono e informano in merito a tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché alle indennità da parte di terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La direzione del fondo può delegare a terzi le decisioni di investimento e compiti parziali, se ciò è nell'interesse di una gestione adeguata. Incaricherà esclusivamente persone dotate delle competenze, delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per tale attività e che siano in possesso delle autorizzazioni richieste. Istruisce e controlla attentamente le terze parti coinvolte.

Le decisioni di investimento possono essere delegate solo a gestori patrimoniali in possesso della necessaria autorizzazione.

Le decisioni di investimento non possono essere delegate alla banca depositaria o ad altre società i cui interessi possono entrare in conflitto con quelli della direzione del fondo o degli investitori.

¹ Per ragioni di leggibilità, si omette la differenziazione di genere, ad esempio tra investitori di sesso femminile e maschile. I termini corrispondenti si applicano in linea di principio a entrambi i sessi.

La direzione del fondo rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto di vigilanza e deve salvaguardare gli interessi degli investitori quando delega dei compiti. La direzione del fondo è responsabile delle azioni dei soggetti a cui ha delegato le decisioni di investimento e altri compiti parziali come delle proprie azioni.

4. La direzione del fondo può, con il consenso della banca depositaria, sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza una modifica del presente contratto del fondo (v. art. 27), nonché aprire ulteriori comparti con l'approvazione dell'autorità di vigilanza.
5. La direzione del fondo può riunire singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d'investimento come previsto dall'art. 24, convertirli in un'altra forma giuridica di organismo d'investimento collettivo come previsto dall'art. 25 o sciogliere i singoli comparti come previsto dall'art. 26.
6. La direzione del fondo ha diritto alla remunerazione di cui agli artt. 18 e 19, alla liberazione dagli impegni che ha assunto nel corretto esercizio delle proprie funzioni e al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento di tali responsabilità.

§ 4 Banca depositaria

1. La banca depositaria tiene in custodia il patrimonio dei comparti. Provvede al l'emissione e al riscatto delle quote del fondo e gestisce il traffico dei pagamenti per i comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sono soggetti all'obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori. Adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività ineccepibile. Rendono conto degli investimenti che custodiscono e informano in merito a tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché alle indennità da parte di terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione della tenuta dei conti e dei depositi dei comparti, ma non può disporre autonomamente del loro patrimonio.
4. La banca depositaria assicura che, nel caso di operazioni relative al patrimonio del fondo, il controvalore le venga trasferito entro i termini consueti. Se il controvalore non viene corrisposto entro il consueto termine, ne darà comunicazione alla direzione del fondo e chiederà alla controparte un risarcimento del valore patrimoniale in questione, nella misura in cui ciò sia possibile.
5. La banca depositaria tiene le necessarie registrazioni e conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i beni patrimoniali detenuti in custodia dai singoli comparti.
Nel caso di valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria deve verificare la proprietà della direzione del fondo e tiene le registrazioni in merito.
6. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi o a un depositario centrale in Svizzera o all'estero, sempre che ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. Essa verifica e monitora se l'ente terzo di custodia o centrale incaricato:
 - a) disponga di un'organizzazione d'esercizio adeguata, di garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei beni patrimoniali affidatigli;
 - b) sia sottoposto a una verifica esterna periodica, e che in tal modo sia assicurato che gli strumenti finanziari sono in suo possesso;
 - c) custodisca i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che questa possa identificarli in qualsiasi momento mediante raffronti periodici degli inventari, come appartenenti al patrimonio del fondo;
 - d) rispetti le prescrizioni a cui sottostà la banca depositaria per quanto concerne l'adempimento dei compiti ad essa delegati e per evitare conflitti di interessi.

La banca depositaria è responsabile di qualsiasi danno causato dal depositario terzo, a meno che non dimostri di aver esercitato la diligenza richiesta dalle circostanze nel selezionare, istruire e sorvegliare il mandatario. Il prospetto contiene spiegazioni sui rischi associati al trasferimento della custodia a depositari terzi e centrali.

Nel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita secondo il capoverso precedente soltanto a depositari terzi e centrali sottoposti a vigilanza. Fa eccezione la custodia

imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un ente terzo di custodia o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d'investimento. Nel prospetto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.

7. La banca depositaria deve assicurarsi che la direzione del fondo rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa controlla se il calcolo del valore netto d'inventario e i prezzi di emissione e di riscatto delle quote, nonché le decisioni di investimento, sono conformi alla legge e al contratto del fondo e se i ricavi sono utilizzati in conformità al contratto del fondo. La banca depositaria non è responsabile della selezione degli investimenti effettuata dalla direzione del fondo nell'ambito delle prescrizioni di investimento.
8. La banca depositaria ha diritto alla remunerazione di cui agli artt. 18 e 19, alla liberazione dagli impegni che ha assunto nel corretto esercizio delle proprie funzioni e al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento di tali responsabilità.
9. La banca depositaria non è responsabile della custodia del patrimonio dei fondi strategici in cui investono i comparti, a meno che non le sia stato delegato questo compito.

§ 5 Investitori

1. La cerchia degli investitori non è limitata.
Per le singole classi sono possibili restrizioni conformemente all'art. 6, cifra 4.
2. Con la stipula del contratto e il pagamento in contanti, gli investitori acquisiscono in funzione delle quote da loro acquistate un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito di un comparto del Fondo. In luogo del versamento in contanti, su richiesta dell'investitore e con l'approvazione della direzione del fondo è possibile effettuare un conferimento in natura ai sensi delle disposizioni dell' art. 17, cifra 7. Il credito degli investitori si fonda sulle quote.
3. Gli investitori hanno diritto solo al patrimonio e al reddito del comparto in cui detengono una partecipazione. Solo il comparto in questione è responsabile delle passività attribuibili a un singolo comparto.
4. Gli investitori sono tenuti a versare solo la quota che hanno sottoscritto nei comparti corrispondenti. È esclusa la loro responsabilità personale per le passività del comparto.
5. Gli investitori possono ottenere in qualsiasi momento dalla direzione del fondo informazioni sulle basi di calcolo del valore netto d'inventario per quota. Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi o sui conferimenti in natura, quest'ultima fornisce loro in ogni momento le informazioni richieste. Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.
6. Gli investitori possono recedere dal contratto del fondo in qualsiasi momento e richiedere il pagamento in contanti della loro quota nel comparto corrispondente.
7. Gli investitori sono tenuti a dimostrare alla direzione del fondo e/o alla banca depositaria e ai suoi/loro mandatari, su richiesta, che soddisfano o continuano a soddisfare i requisiti legali o contrattuali per la partecipazione a un comparto o a una classe. Inoltre, sono tenuti a informare immediatamente la banca depositaria, la direzione del fondo e i loro mandatari non appena non soddisfano più tali requisiti.
8. Le quote di un investitore sono soggette a riscatto coatto da parte della direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al rispettivo prezzo di riscatto se:
 - a) è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
 - b) l'investitore non soddisfa più i requisiti legali o contrattuali per partecipare a un comparto.
9. Inoltre, sono soggette a riscatto coatto da parte della direzione del fondo in collaborazione con la banca depositaria al rispettivo prezzo di riscatto se:

- a) la partecipazione dell'investitore a un comparto è passibile di pregiudicare in modo significativo gli interessi economici degli altri investitori, in particolare se la partecipazione può comportare svantaggi fiscali per il Fondo o il suo comparto in Svizzera o all'estero;
- b) gli investitori hanno acquistato o detengono le loro quote in violazione delle disposizioni di una legge nazionale o estera ad essi applicabile, del presente contratto del fondo o del prospetto;
- c) gli interessi economici degli investitori vengono danneggiati, in particolare nei casi in cui singoli investitori tentino di ottenere vantaggi pecuniari attraverso sottoscrizioni sistematiche e riscatti immediatamente successivi, sfruttando le differenze temporali tra la determinazione dei prezzi di chiusura e la valutazione dei comparti (market timing).

§ 6 Quote e classi di quote

1. La direzione del fondo può, con il consenso della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza, creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento diverse classi di quote per ciascun comparto. Tutte le classi di quote danno diritto a partecipare al patrimonio indiviso dei corrispondenti comparti, che a loro volta non sono segmentati. Questa partecipazione può differire a causa degli oneri di costo o delle distribuzioni specifiche della classe o a causa del reddito specifico della classe e le diverse classi di quote di un comparto possono pertanto avere un diverso valore di inventario netto per quota. Il patrimonio del comparto corrispondente nel suo complesso è soggetto a oneri di costo specifici per la classe.
2. La creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote sono pubblicate nell'organo di pubblicazione. Solo la riunione è considerata una modifica del contratto del fondo ai sensi dell'art. 27.
3. Le varie classi di quote dei comparti possono differire in termini di struttura dei costi, valuta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo e cerchia degli investitori.

Le remunerazioni e le spese saranno addebitate solo alla classe di quote a cui è attribuibile una determinata prestazione. Le remunerazioni e le spese che non possono essere chiaramente attribuite a una classe di quote sono addebitate alle singole classi di quote in proporzione al patrimonio del comparto corrispondente.

4. Attualmente esistono le seguenti classi di quote per i comparti:

Classe di quote	Unità di conto	Impiego del reddito	Investimento minimo	Investitori
Classe "P"	CHF	tesaurizzazione		Istituti di previdenza e depositi vincolati degli istituti di previdenza (pilastri 2 e 3) disciplinati dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dalla relativa Ordinanza (OPP2)
Classe "I"	CHF	tesaurizzazione		Istituzionali ai sensi dell'art. 4 capoverso 1, 3 e 4 della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi)
Classe "R"	CHF	distribuzione		Ogni tipologia d'investitore

5. Le quote non sono cartolarizzate, ma sono conservate in forma contabile. L'investitore non ha il diritto di richiedere la consegna di un certificato di quote nominativo o al portatore.
6. La banca depositaria e la direzione del fondo sono tenute a chiedere agli investitori che non soddisfano più i requisiti per la detenzione di una classe di quote di riscattare le proprie quote entro 30 giorni di calendario ai sensi dell'art. 17, di trasferirle a una persona che soddisfi i

suddetti requisiti o di scambiarle con quote di un'altra classe del comparto corrispondente i cui requisiti siano soddisfatti. Se l'investitore non ottempera a tale richiesta, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, deve effettuare una trasformazione obbligatoria in un'altra classe di quote del comparto corrispondente oppure, se ciò non è possibile, un riscatto coatto conformemente all'art. 5, cifra 8 delle quote in questione.

III Linee guida della politica di investimento

A Principi di investimento

§ 7 Conformità alle normative sugli investimenti

1. Nella selezione dei singoli investimenti, la direzione del fondo rispetta le limitazioni percentuali elencate di seguito, nell'interesse di una distribuzione equilibrata del rischio. Queste si riferiscono al patrimonio dei singoli comparti ai valori venali e devono essere sempre rispettate. I singoli comparti devono rispettare le limitazioni di investimento sei mesi dopo la fine del periodo di sottoscrizione (lancio).
2. Se le limitazioni vengono superate a causa di cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere ridotti al livello consentito entro un periodo di tempo ragionevole, salvaguardando gli interessi degli investitori. Se le limitazioni relative agli strumenti derivati di cui al seguente art. 12 vengono violate tramite una variazione del delta, lo stato di idoneità deve essere ripristinato al più tardi entro tre giorni bancari, salvaguardando gli interessi degli investitori.

§ 8 Politica di investimento

1. Disposizioni generali

La direzione del fondo, nell'ambito della politica d'investimento specifica di ogni comparto, può investire il patrimonio dei singoli comparti nei seguenti investimenti. I rischi associati a questi investimenti devono essere indicati nel prospetto:

- a) Valori mobiliari, ossia cartevalori emesse in grande numero e diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico e che incorporano un diritto di partecipazione o di credito o il diritto di acquisire mediante sottoscrizione o conversione tali cartevalori e diritti valori, come in particolare i warrant;

gli investimenti in cartevalori di nuova emissione sono consentiti solo se la loro ammissione in borsa o un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni d' emissione. Se non sono ancora quotati in borsa o in un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico un anno dopo il loro acquisto, i titoli devono essere venduti entro un mese oppure inclusi nella regola di limitazione di cui alla cifra 1, lett. h.

- b) Derivati qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari di cui alla lett. a), derivati di cui alla lett. b), quote di investimenti collettivi di capitale di cui alla lett. d), strumenti del mercato monetario di cui alla lett. e), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio, crediti o valute, e (ii) i valori sottostanti sono consentite quali investimenti conformemente al contratto del fondo. I derivati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico o OTC;

Le operazioni OTC sono consentite solo se (i) la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza specializzato in queste operazioni e (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all'emittente è possibile in qualsiasi momento. Inoltre, devono essere valutati in modo affidabile e tracciabile. I derivati possono essere utilizzati in conformità all'art. 12.

- c) Prodotti strutturati se (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari di cui alla lett. a), derivati di cui alla lett. b), prodotti strutturati di cui alla lett. c), quote di investimenti collettivi di capitale di cui alla lett. d), strumenti del mercato monetario di cui alla lett. e), indici finanziari, tassi di interesse, corsi di cambio, crediti o divise, metalli preziosi e materie prime (ii) i valori sottostanti sono consentite quali investimenti conformemente al presente

contratto del fondo. I prodotti strutturati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico o OTC;

Le operazioni OTC sono consentite solo se (i) la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza specializzata in queste operazioni e (ii) i prodotti OTC sono quotati giornalmente o la loro una restituzione all'emittente è possibile in qualsiasi momento. Inoltre, devono essere valutati in modo affidabile e tracciabile.

- d) Quote di altri investimenti collettivi di capitali (fondi strategici) compresi gli ETF. Quali "altri investimenti collettivi di capitali" ai sensi del presente contratto del fondo si intendono:
- (i) Quote di altri investimenti collettivi di capitale nazionali ed esteri (fondi strategici), se per questi fondi strategici esistono (i) disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari o degli altri fondi per investimenti tradizionali per quanto concerne scopo, organizzazione, politica d'investimento, protezione degli investitori, ripartizione del rischio, custodia separata del patrimonio del fondo, assunzione e concessione di crediti, vendite allo scoperto di cartevalori e strumenti del mercato monetario, emissione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali, e (ii) detti fondi sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nei rispettivi stati in cui hanno sede, sempreché in tali paesi sia prevista una vigilanza finalizzata alla protezione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera e sia garantita l'assistenza amministrativa internazionale in materia.
 - (ii) Quote di altri investimenti collettivi di capitale nazionali ed esteri (fondi strategici), se per questi fondi strategici esistono (i) disposizioni equivalenti a quelle degli altri fondi per investimenti alternativi per quanto concerne scopo, organizzazione, politica d'investimento, protezione degli investitori, ripartizione del rischio, custodia separata del patrimonio del fondo, assunzione e concessione di crediti, vendite allo scoperto di cartevalori e strumenti del mercato monetario, emissione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali, e (ii) detti fondi sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nei rispettivi stati in cui hanno sede, sempreché in tali paesi sia prevista una vigilanza finalizzata alla protezione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera e sia garantita l'assistenza amministrativa internazionale in materia.
 - (iii) Quote di fondi immobiliari aperti nazionali ed esteri così come titoli di partecipazioni e diritti valori di società immobiliari. Inoltre, questi investimenti devono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.

I fondi strategici devono limitare nei propri documenti, gli investimenti in altri fondi strategici complessivamente al 49%.

Fatto salvo l'art. 19, la direzione del fondo può acquisire quote di fondi strategici gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa o da una società con cui è collegata attraverso la gestione comune o il controllo o attraverso una partecipazione sostanziale diretta o indiretta.

- e) Strumenti del mercato monetario se sono liquidi e valutabili e sono quotati in borsa o su un altri mercati regolamentati e accessibili al pubblico; gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su altri mercati regolamentati e accessibili al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l'emissione o l'emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti da emittenti ai sensi dell'art. 74, cpv. 2 OICol.
- f) Depositi a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
- g) Investimenti in materie prime, metalli preziosi mediante investimenti collettivi diversificati o certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati. Questi investimenti devono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati o certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati e devono rispondere ai requisiti dell'art. 8, cifra 1 c) et d).
- h) Investimenti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) a g) fino a un massimo del 10% del patrimonio complessivo del comparto; non sono autorizzati (i) certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci attraverso derivati, diretti e indiretti nonché (ii) vendite allo scoperto di investimenti di qualsiasi tipo.

2. Investimenti sostenibili

L'obiettivo dei comparti BancaStato ESG Vita 10, BancaStato ESG Vita 25 et BancaStato ESG Vita 60 è l'equilibrio tra rendimenti fissi e plusvalenze. Per maggiori informazioni si prega di riferirsi al prospetto. Per gli attivi, quali indicati nella politica di investimento, i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrati nel processo di selezione degli investimenti e nella loro ponderazione nel portafoglio dei comparti.

I comparti possono investire fino a un massimo del 30% del loro patrimonio in investimenti che non soddisfano i requisiti di sostenibilità secondo i suddetti approcci, in particolare a causa della scarsa o assente copertura dei dati ESG dei singoli investimenti o della mancata possibilità di includere i fattori ESG in determinate classi di attivi. Si precisa che, in pratica, tale esposizione sarà inferiore rispetto ai limiti sopraccitati, con una riduzione progressiva in funzione del miglioramento della disponibilità dei dati ESG e della comunicazione dei relativi indicatori.

Gli elementi ESG integrano l'analisi finanziaria tradizionale, che rimane predominante, al fine di ridurre i rischi e migliorare la performance. La strategia di sostenibilità è attuata attraverso investimenti diretti o investimenti in quote di investimenti collettivi di capitale.

Per gli investimenti diretti il gestore applica agli investimenti i criteri ESG di "esclusione", "Best-in-Class" e "esercizio attivo del diritto di voto" come indicato nel prospetto. Le decisioni di investimento in titoli diretti e la loro ponderazione nei vari portafogli sono prese sulla base del rapporto rischio/rendimento e mirano al miglior equilibrio tra conformità ESG e performance finanziaria. Ne derivano dei portafogli diversificati, che consentono di ridurre al minimo i rischi extra-finanziari e individuare opportunità uniche. I fattori extra-finanziari quali gli impatti ambientali, le condizioni di lavoro e il governo societario non sempre figurano nei bilanci tradizionali, ma possono incidere sul risultato finale delle imprese.

In linea con l'approccio "Best-in-Class" per essere idonei all'investimento, le società o gli emittenti devono avere un rating ESG minimo pari o superiore a "BB" sulla base dell'analisi effettuata da MSCI ESG Research che considera sistematicamente i dati e le informazioni ambientali, sociali e di governance.

I comparti mirano a conseguire un rating medio MSCI almeno pari o superiore a AA (scala da CCC ad AAA, dove AAA è il rating di sostenibilità massimo).

La selezione degli investimenti indiretti avviene esaminando l'approccio sostenibile sulla base dei rapporti forniti da MSCI ESG Research se disponibili. Gli investimenti indiretti quali fondi e ETF devono quindi avere un rating minimo ESG pari a BB e devono rispettare i criteri di esclusione sopra descritti nella sezione 1.8.2.

Il prospetto espone delle informazioni più dettagliate per quanto riguarda la politica ESG applicata dai comparti.

3. Disposizioni relative al comparto **BancaStato ESG Vita 10**

- a. Il comparto investe in tutto il mondo in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi. Il comparto è a gestione attiva e persegue anche l'obiettivo ESG summenzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 10% mentre la quota strategica di monete estere è pari a massimo il 10%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 0% e il 20% del patrimonio netto. Un componente importante del portafoglio con un massimo del 100% è dedicato ad obbligazioni dirette, fondi o ETF obbligazionari. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote di fondi o ETF Alternativi e un massimo del 10% in fondi o ETF immobiliari.

Nella scelta degli investimenti per questo comparto, la direzione del fondo osserva le prescrizioni d'investimento valide rispettivamente per investimenti finanziari di istituti di previdenza della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le sue ordinanze esecutive (attualmente Art. 54 segg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità OPP 2). Tutto ciò con riserva delle disposizioni vigenti del diritto sugli investimenti collettivi e le disposizioni del presente contratto del fondo.

La direzione del fondo non offre peraltro alcuna garanzia che questo obiettivo d'investimento venga raggiunto.

Il patrimonio di questo comparto può essere investito nelle seguenti classi d'investimenti:

- aa) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 20% al massimo in titoli di capitale, titoli scritturali (azioni, certificati di godimento, buoni di partecipazione, etc.) di società svizzere e internazionali;
- ab) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 100% al massimo in obbligazioni (incl. obbligazioni convertibili, note convertibili e warrants), notes nonché altri titoli o diritti di credito o a tasso fisso o variabile in franchi svizzeri o valute estere di debitori privati e di diritto pubblico;
- ac) Max. 10% in fondi immobiliari, inclusi gli ETF, di cui massimo un terzo all'estero;
- ad) Max. 10% in investimento alternativo, ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (ii) e dell'art. 8, cifra 1 g).
- ae) Direttamente o indirettamente a massimo 60% in strumenti del mercato monetario di emittenti nazionali o esteri;
- af) Max. 10% in investimenti non in valuta CHF e senza copertura dei rischi;
- ag) Averi a vista e a termine.

Oltre a quanto previsto qui sopra, la direzione del fondo deve osservare le seguenti limitazioni negli investimenti che si riferiscono al patrimonio del comparto:

- ah) Max 49% in quote di altri investimenti collettivi;
- ai) Direttamente o indirettamente, al massimo 10% in azioni Small Caps;
- al) Direttamente o indirettamente, al massimo 20% in obbligazioni High Yield e Non-Investment Grade;
- am) Direttamente o indirettamente, al massimo 10 % in obbligazioni convertibili;
- an) Al massimo 30% calcolato sul totale delle posizioni seguenti, in:
 - fondi immobiliari ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (iii);
 - investimenti alternativi ai sensi della lettera ad) di cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in azioni Small Caps della lettera ai) di cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in obbligazioni High Yield non investment grade ai sensi della lettera al) di cui sopra.

4. Disposizioni relative al comparto **BancaStato ESG Vita 25**

- a) Il comparto investe in tutto il mondo in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi. Il comparto è a gestione attiva e persegue anche l'obiettivo ESG summenzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 25% mentre la quota strategica di monete estere è pari a massimo il 20%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 10% e il 50% del patrimonio netto. Un componente importante del portafoglio fino a un massimo del 90% è dedicato ad obbligazioni dirette, fondi o ETF obbligazionari. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote di fondi o ETF Alternativi e un massimo del 10% in fondi o ETF immobiliari.

Nella scelta degli investimenti per questo comparto, la direzione del fondo osserva le prescrizioni d'investimento valide rispettivamente per investimenti finanziari di istituti di previdenza della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti

e l'invalidità (LPP) e le sue ordinanze esecutive (attualmente Art. 54 segg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità OPP 2). Tutto ciò con riserva delle disposizioni vigenti del diritto sugli investimenti collettivi e le disposizioni del presente contratto del fondo.

La direzione del fondo non offre peraltro alcuna garanzia che questo obiettivo d'investimento venga raggiunto.

Il patrimonio di questo comparto può essere investito nelle seguenti classi d'investimenti:

- aa) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 50% al massimo in titoli di capitale, titoli scritturali (azioni, certificati di godimento, buoni di partecipazione, etc.) di società svizzere e internazionali;
- ab) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 90% al massimo in obbligazioni (incl. obbligazioni convertibili, note convertibili e warrants), notes nonché altri titoli o diritti di credito o a tasso fisso o variabile in franchi svizzeri o valute estere di debitori privati e di diritto pubblico;
- ac) Max. 10% in fondi immobiliari, inclusi gli ETF; di cui massimo un terzo all'estero;
- ad) Max. 10% in investimento alternativo, ai sensi dell'art.8, cifra 1 d) punto (ii) e dell'art. 8, cifra 1 g);
- ae) Direttamente o indirettamente al massimo 50% in strumenti del mercato monetario di emittenti nazionali o esteri;
- af) Max. 20% in investimenti non in valuta CHF e senza copertura dei rischi;
- ag) Averi a vista e a termine.

Oltre a quanto previsto qui sopra, la direzione del fondo deve osservare le seguenti limitazioni negli investimenti che si riferiscono al patrimonio del comparto:

- ah) Max 49% in quote di altri investimenti collettivi;
- ai) Direttamente o indirettamente, al massimo 10% in azioni Small Caps;
- al) Direttamente o indirettamente, al massimo 20% in obbligazioni High Yield e Non-Investment Grade;
- am) Direttamente o indirettamente, al massimo 10% in obbligazioni convertibili ;
- an) Al massimo 30% calcolato sul totale delle posizioni seguenti, in:
 - fondi immobiliari ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (iii) ;
 - investimenti alternativi ai sensi della lettera ad) di cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in azioni Small Caps della lettera ai) di cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in obbligazioni High Yield non investment grade ai sensi della lettera al) di cui sopra.

5. Disposizioni relative al comparto **BancaStato ESG Vita 60**

- a) Il comparto investe in tutto il mondo in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi. Il comparto è a gestione attiva e persegue anche l'obiettivo ESG summenzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 60% mentre la quota strategica di monete estere è pari a massimo il 30%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 40% e il 80% del patrimonio netto. Un componente importante del portafoglio con un massimo del 60% è dedicato ad obbligazioni dirette, fondi o ETF obbligazionari. Per questo

comparto, la direzione del fondo può investire fino al massimo del 10% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote di fondi o ETF Alternativi e un massimo del 10% in fondi o ETF immobiliari.

Nella scelta degli investimenti per questo comparto, la direzione del fondo osserva le prescrizioni d'investimento valide rispettivamente per investimenti finanziari di istituti di previdenza della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le sue ordinanze esecutive (attualmente Art. 54 segg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità OPP 2). Tutto ciò con riserva delle disposizioni vigenti del diritto sugli investimenti collettivi e le disposizioni del presente contratto del fondo. Sulla base dell'articolo 50 capoverso 4 OPP 2, la quota di azioni di questo comparto è superiore rispetto ai tradizionali fondi pensione.

La direzione del fondo non offre peraltro alcuna garanzia che questo obiettivo d'investimento venga raggiunto.

Il patrimonio di questo comparto può essere investito nelle seguenti classi d'investimenti:

- aa) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 80% al massimo in titoli di capitale, titoli scritturali (azioni, certificati di godimento, buoni di partecipazione, etc.) di società svizzere e internazionali;
- ab) Direttamente o indirettamente, attraverso quote d'investimenti collettivi di capitale, derivati e prodotti strutturati, con un limite di 60% al massimo in obbligazioni (incl. obbligazioni convertibili, note convertibili e warrants), notes nonché altri titoli o diritti di credito o a tasso fisso o variabile in franchi svizzeri o valute estere di debitori privati e di diritto pubblico;
- ac) Max.10% in fondi o ETF immobiliari, inclusi gli ETF, di cui massimo un terzo all'estero;
- ad) Max. 10% in investimento alternativo, ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (ii) e dell'art. 8, cifra 1 g).
- ae) Direttamente o indirettamente al massimo 30% in strumenti del mercato monetario di emittenti nazionali o esteri;
- af) Max. 30% in investimenti non in valuta CHF e senza copertura dei rischi;
- ag) Averi a vista e a termine.

Oltre a quanto previsto qui sopra, la direzione del fondo deve osservare le seguenti limitazioni negli investimenti che si riferiscono al patrimonio del comparto:

- ah) Max 49% in quote di altri investimenti collettivi;
- ai) Direttamente o indirettamente, al massimo 10% in azioni Small Caps;
- al) Direttamente o indirettamente, al massimo 20% in obbligazioni High Yield e Non-Investment Grade;
- am) Direttamente o indirettamente, al massimo 10 % in obbligazioni convertibili ;
- an) Al massimo 30% calcolato sul totale delle posizioni seguenti, in:
 - fondi immobiliari ai sensi dell'art. 8, cifra 1 d) punto (iii) ;
 - investimenti alternativi ai sensi della lettera ad) di cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in azioni Small Caps della lettera ai) di cui sopra;
 - direttamente o indirettamente in obbligazioni High Yield non investment grade ai sensi della lettera al) di cui sopra.

6. Qualora circostanze eccezionali, quali condizioni di perturbazione del mercato o estrema volatilità, lo giustificino, in particolare in considerazione dell'obiettivo di conservazione del

capitale, la direzione del fondo può collocare fino al 100% del patrimonio totale del comparto in depositi a vista o a termine e in strumenti del mercato monetario.

7. La direzione del fondo deve garantire un'adeguata gestione della liquidità. I dettagli sono illustrati nel prospetto.

§ 9 Liquidità

La direzione del fondo può inoltre detenere un'adeguata liquidità nell'unità di conto del fondo d'investimento e in tutte le valute in cui sono consentiti gli investimenti. La liquidità è costituita da saldi bancari a vista e a termine con scadenze non superiori a dodici mesi.

B Tecniche e strumenti di investimento

§ 10 Prestito di valori mobiliari

1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito qualsiasi tipo di valore mobiliare negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.
2. La direzione del fondo ha facoltà di concedere in prestito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione in qualità di «principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») che in via di rappresentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari o e intermediari di prima qualità specializzati in questo genere di operazioni e sottoposti alla vigilanza, quali banche, brokers e compagnie di assicurazioni, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti, in grado di garantire un'esecuzione ineccepibile del prestito di valori mobiliari
4. Premesso che la direzione del fondo debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a disporre legalmente dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito al massimo il 50% di ogni posizione di titoli prestabili. La direzione del fondo, qualora ottenga dal mutuatario o dall'intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavorativo bancario successivo, è autorizzata a prestare fino al 100% di ogni posizione di titoli prestabili.
5. La direzione del fondo, d'intesa con il mutuatario o con l'intermediario, stabilisce che quest'ultimo costituisca in pegno o trasferisca la proprietà a favore della direzione del fondo delle garanzie, a norma dell'art. 51 OICol-FINMA, al fine di tutelare il diritto alla restituzione. Il valore delle garanzie deve essere congruo e ammontare in qualunque momento ad almeno il 100% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L'emittente delle garanzie deve presentare un'elevata solvibilità e queste ultime non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o dipendente da esso. Le garanzie devono possedere un'elevata liquidità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell'amministrare le garanzie, la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall'art. 52 OICol-FINMA. In particolare, devono diversificare adeguatamente le garanzie rispetto a Paesi, mercati ed emittenti. Una diversificazione degli elementi è considerata adeguata se le garanzie detenute da un singolo emittente non superano il 20% del valore netto di inventario. Sono fatte salve le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 83 OICol. Inoltre, la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono poter ottenere in qualunque momento, senza il coinvolgimento e l'approvazione della controparte, il potere e la facoltà di disporre delle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Esse possono essere custodite da un ente terzo di custodia sottoposto alla vigilanza su incarico della direzione del fondo se la proprietà delle garanzie non viene trasferita e l'ente terzo di custodia è indipendente dalla controparte.
6. Il mutuatario o l'intermediario è responsabile del pagamento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell'esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.

7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattualmente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche in caso di prestito dei valori mobiliari, essa esplica gli incarichi amministrativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se questi non sono già stati ceduti (concessi) conformemente al contratto quadro applicabile.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni sulla strategia in materia di garanzie.

§ 11 Operazioni pensionistiche

La direzione del fondo non effettua operazioni pensionistiche.

§ 12 Derivati

1. La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Essa deve garantire che l'effetto economico dell'uso dei derivati non comporti una deviazione dagli obiettivi d'investimento indicati nel presente contratto del fondo, nel prospetto e nel foglio informativo di base, né una modifica del carattere d'investimento del fondo d'investimento, anche in condizioni di mercato straordinarie. Inoltre, i valori mobiliari sottostanti su cui si basano i derivati devono essere ammessi come investimenti dal presente contratto del fondo.
In relazione agli investimenti collettivi di capitale, i derivati possono essere utilizzati solo a scopo di copertura valutaria. Rimane possibile la copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse e di credito nel caso di investimenti collettivi di capitale, a condizione che i rischi possano essere chiaramente determinati e misurati.
2. Per la valutazione del rischio viene applicato il Commitment I. L'uso di derivati, tenuto conto della copertura richiesta dal presente paragrafo, non realizza alcun effetto leva sul patrimonio dei comparti e non equivale a una vendita allo scoperto.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai singoli comparti.
3. Possono essere utilizzate solo forme di derivati di base. Esse comprendono:
 - a) opzioni call o put il cui valore a scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo d'esercizio, e si azzerà nel caso in cui la differenza ha il segno opposto;
 - b) credit default swap (CDS);
 - c) swap i cui pagamenti dipendono in modo lineare e indipendente dall'andamento dal valore del sottostante o da un importo assoluto;
 - d) Operazioni a termine (futures e forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante.
4. In termini di effetto economico, l'uso dei derivati è assimilabile a una vendita (derivato riducente l'impegno) o un acquisto (derivato aumentante l'impegno) di un sottostante.
5.
 - a) Nel caso di derivati riducenti l'impegno, le obbligazioni assunte devono essere coperte costantemente dai valori mobiliari sottostanti su cui si basa il derivato, fatte salve le lettere b) e d).
 - b) La copertura con investimenti diversi dai valori mobiliari sottostanti è consentita per i derivati riducenti l'impegno denominati in un indice che:
 - è calcolato da un organismo esterno e indipendente;
 - è rappresentativo degli investimenti che fungono da copertura;
 - è adeguatamente correlato a questi investimenti.
 - c) La direzione del fondo deve poter disporre in ogni momento e senza restrizione ai valori mobiliari sottostanti o degli investimenti.
 - d) Nel calcolo dei relativi sottostanti, un derivato riducente l'impegno può essere ponderato in base al "delta".
6. Nel caso di derivati aumentanti l'impegno, l'equivalente sottostante di una posizione in derivati deve essere coperto in modo permanente da mezzi affini alla liquidità ai sensi dell'art. 34, cpv. 5 OICoL-FINMA. Per i futures, le opzioni, gli swap e i forward l'equivalente sottostante è calcolato nelle modalità previste nell'allegato 1 della OICoL-FINMA.

7. La direzione del fondo terrà conto delle seguenti regole per la compensazione delle posizioni in derivati dei singoli comparti:
- a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati (“netting”), se: l’operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti, non vengono trascurati rischi sostanziali e l’importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l’art. 35 della OICol-FINMA.
 - b) Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione (“hedging”) deve essere soddisfatta anche la condizione che l’operazione con derivati non si basi su una strategia d’investimento finalizzata al conseguimento di un utile. Inoltre, il derivato deve comportare una riduzione comprovabile del rischio del fondo, i rischi del derivato devono essere compensati, i derivati, i sottostanti o i valori mobiliari da compensare devono riferirsi alla stessa categoria di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve essere efficace anche in condizioni di mercato eccezionali.
 - c) I derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati in assenza dei requisiti di cui alla lettera b).
 - d) Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbligazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati.
8. La direzione del fondo può utilizzare sia derivati standardizzati sia non standardizzati. Può concludere operazioni con derivati che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico oppure operazioni OTC (over-the-counter).
- 9.
- a) La direzione del fondo può concludere transazioni OTC solo con intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, specializzati in questo genere di operazioni e in grado di garantire l’ineccepibile esecuzione dell’operazione. La controparte o il suo garante deve presentare un’elevata solvibilità.
 - b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.
 - c) Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il suo prezzo deve poter essere verificato in ogni momento, ricorrendo a un modello di valutazione adeguato e riconosciuto nella prassi, sulla base del valore venale dei sottostanti dai quali il derivato è stato originato. Prima di concludere un contratto per un derivato di questo tipo, devono essere raccolte, in linea di principio, offerte concrete da almeno due controparti, stipulando il contratto con la controparte che ha presentato l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo. Sono ammesse deroghe a tale principio ai fini della ripartizione dei rischi oppure se altre componenti contrattuali, tra cui la solvibilità o l’offerta di servizi, rendono un’altra offerta nel complesso più vantaggiosa per gli investitori. Inoltre, in via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due controparti se è nell’interesse degli investitori. I motivi, la conclusione del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentati in modo comprensibile.
 - d) Nell’ambito di un’operazione OTC la direzione del fondo o i suoi mandatarî possono accettare solo garanzie che soddisfino i requisiti di cui all’art. 51 OICol-FINMA. L’emittente della garanzia deve avere un’elevata solvibilità e la garanzia non può essere emessa dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o dipendente da esso. La garanzia deve essere altamente liquida, negoziata a un prezzo trasparente in una borsa o in un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e valutata almeno giornalmente nella negoziazione in borsa. Nella gestione delle garanzie, la direzione del fondo o i suoi mandatarî devono rispettare gli obblighi e i requisiti di cui all’art. 52 OICol-FINMA. In particolare, devono diversificare adeguatamente le garanzie rispetto a Paesi, mercati ed emittenti; una diversificazione degli emittenti è considerata adeguata se le garanzie detenute da un singolo emittente non superano il 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve le eccezioni per gli investimenti garantiti o emessi da un ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 83 OICol. Inoltre, la direzione del fondo o i suoi mandatarî devono poter ottenere in qualunque momento, senza il coinvolgimento e l’approvazione della controparte, il potere e la facoltà di disporre delle garanzie ricevute in caso di

insolvenza della controparte. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Le garanzie ricevute possono essere custodite per conto della direzione del fondo presso un ente terzo di custodia sottoposto a vigilanza se la proprietà della garanzia non viene trasferita e l'ente terzo di custodia è indipendente dalla controparte.

10. Entro i vincoli di investimento statutari e contrattuali (limiti massimi e minimi), gli strumenti derivati devono essere presi in considerazione in conformità alla legislazione sugli investimenti collettivi di capitale.
11. Il prospetto contiene ulteriori dettagli:
 - sull'importanza dei derivati nel contesto della strategia di investimento;
 - sugli effetti dell'uso dei derivati sul profilo di rischio dei comparti;
 - sui rischi di controparte dei derivati;
 - sui derivati creditizi;
 - sulla strategia in materia di garanzie.

§ 13 Accensione e concessione di prestiti

1. La direzione del fondo non può concedere prestiti per conto dei comparti.
2. La direzione del fondo può prendere in prestito temporaneamente un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

§ 14 Impegno del patrimonio del fondo

1. La direzione del fondo non può cedere in pegno o cedere in garanzia più del 25% del patrimonio netto del fondo a carico di un comparto.
2. Non è consentito gravare sul patrimonio dei comparti con fidejussioni.

C Limitazioni d'investimento

§ 15 Diversificazione del rischio

1. Le regole di diversificazione del rischio includono:
 - a) gli investimenti ai sensi dell'art. 8, tranne i derivati basati su indici, purché questi ultimi siano sufficientemente diversificati e rappresentativi del mercato a cui si riferisce e sia pubblicato in modo adeguato;
 - b) la liquidità ai sensi dell'art. 9;
 - c) i crediti nei confronti delle controparti risultanti da operazioni OTC.

Le regole di diversificazione del rischio si applicano singolarmente a ciascun comparto.

2. Le società che costituiscono un gruppo sulla base dei principi contabili internazionali sono considerate un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire un massimo del 10% del patrimonio di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, compresi derivati e prodotti strutturati. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui è investito più del 5% del patrimonio del comparto non può superare il 40% del patrimonio del relativo comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 5 e 6.
4. La direzione del fondo può investire un massimo di 5% del patrimonio di ciascun comparto in partecipazioni di società quali le azioni e buoni di partecipazione e titoli analoghi per ogni singola società compresi derivati e prodotti strutturati. Inoltre, un massimo di 10% in obbligazioni e strumenti del mercato monetario per ogni singola società compresi derivati e prodotti strutturati.
5. La direzione del fondo può investire un massimo del 20% del patrimonio di ciascun comparto in depositi a vista e a termine presso la stessa banca. Sono inclusi in questo limite sia le disponibilità liquide ai sensi dell'art. 9 sia gli investimenti in depositi bancari ai sensi dell'art. 8.

6. La direzione del fondo può investire un massimo del 5% del patrimonio di ciascun comparto in operazioni OTC con la stessa controparte. Se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equivalente a quella svizzera, questo limite sale al 10% del patrimonio del comparto.
- Se i crediti derivanti da operazioni OTC sono garantiti da garanzie sotto forma di attivi liquidi ai sensi degli artt. 50-55 OICol-FINMA, tali crediti non vengono presi in considerazione nel calcolo del rischio di controparte.
7. Gli investimenti, i depositi e i crediti di cui ai precedenti punti 3-6 dello stesso emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio di ciascun comparto. Sono fatti salvi i limiti superiori di cui alle successive cifre 13 e 14.
8. Gli investimenti di cui alla cifra 3 dello stesso gruppo di società non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio di ciascun comparto. Sono fatti salvi i limiti superiori di cui alle successive cifre 13 e 14.
9. La direzione del fondo può investire un massimo del 20% del patrimonio di ciascun comparto in quote dello stesso fondo strategico.
10. La direzione del fondo non può acquisire diritti di partecipazione che rappresentino complessivamente più del 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.
11. La direzione del fondo può acquistare per il patrimonio di un comparto non oltre il 10% ciascuno di titoli partecipazione senza diritto di voto, titoli di debito e/o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, e non oltre il 25% di quote di altri investimenti collettivi di capitale.
- Queste limitazioni non si applicano se, al momento dell'acquisto, non è possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
12. Le restrizioni di cui alle cifre 10 e 11 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario se questi sono emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico a cui appartengono la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea.
13. Il limite del 10% di cui alla cifra 3 è elevato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell'OCSE, da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico a cui appartengono la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea. I suddetti valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% previsto dalla cifra 3. Tuttavia, i limiti individuali di cui ai punti 3 e 6 non possono essere cumulati con il limite del 35%.
14. Il limite del 10% di cui alla cifra 3 è elevato al 100% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell'OCSE o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico a cui appartengono la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea. In questo caso, il fondo d'investimento deve detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse; non più del 30% del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario della stessa emissione. I suddetti valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% previsto dalla cifra 3.

Gli emittenti o garanti di cui sopra ammessi sono:

- Paesi membri dell'OCSE;
- Organizzazioni pubbliche: Banca interamericana di sviluppo (IADB), Banca africana di sviluppo (AfDB), Central American Bank for Economic Integration, Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale, Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Organizzazione della cooperazione economica del mar Nero, Caribbean Development Bank, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Banca centrale europea, Banca europea per gli investimenti (BEI), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Banca interamericana di sviluppo (IADB), Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Società finanziaria internazionale (SFI), Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), Organizzazione

internazionale del lavoro (ILO), Fondo monetario internazionale (FMI), Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), Nordic Investment Bank (NIB), Consiglio d'Europa (CE), Unione europea, EuroFima, Nordic Development Bank, Asian Development Bank.

- Con garanzie statali: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Deutsche Ausgleichsbank, Landwirtschaftliche Rentenbank, Treuhandanstalt, Autobahn Schnellstrassen Finanzierungs AG, Österreichische Kontrollbank, Development Bank of Japan, Trans-Tokyo Bay Highway, Japan Highway Public Corp, Japan Bank for International Cooperation, Japan Finance Corp. for Municipal Enterprise.

IV Calcolo del valore netto d'inventario ed emissione e riscatto di quote

§ 16 Calcolo del valore netto d'inventario

1. Il valore netto d'inventario di ciascun comparto e la quota di ciascuna classe (quota) sono calcolati al valore venale alla fine dell'esercizio contabile e per ogni giorno di emissione o riscatto delle quote, nell'unità di conto del relativo comparto. Nei giorni in cui le borse o i mercati dei principali paesi d'investimento di un comparto sono chiusi (ad es. festività bancarie e borsistiche), non verrà effettuato alcun calcolo del valore netto d'inventario del comparto corrispondente.
2. Gli investimenti negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato aperto al pubblico sono valutati ai prezzi correnti pagati sul mercato principale. Gli altri investimenti per i quali non sono disponibili i prezzi correnti devono essere valutati al prezzo che probabilmente si otterrebbe da una vendita diligente al momento della valutazione. In questo caso, per determinare il valore di mercato, la direzione del fondo si avvale di modelli di valutazione appropriati e di principi riconosciuti nella prassi.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti sono valutati al prezzo di riscatto o al valore netto d'inventario. Se sono regolarmente negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico, la direzione del fondo può valutarli nelle modalità previste al punto 2.
4. Il valore degli strumenti del mercato monetario non negoziati in borsa o su un mercato regolamentato aperto al pubblico è determinato come segue:
Il prezzo di valutazione di questi investimenti viene gradualmente adeguato al prezzo di riscatto, a partire dal prezzo netto d'acquisto, tenendo costantemente conto del rendimento dell'investimento calcolato su tale base. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei singoli investimenti viene adeguata al nuovo rendimento di mercato. In assenza di un prezzo aggiornato di mercato, la valutazione si basa solitamente su strumenti del mercato monetario con le stesse caratteristiche (qualità e sede dell'emittente, valuta di emissione, durata).
5. I depositi bancari sono valutati con il loro ammontare maggiorato degli interessi maturati. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione dei depositi a termine viene adeguata alle nuove condizioni di mercato.
6. Il valore netto d'inventario di una classe di un comparto viene calcolato dividendo la quota del valore venale del patrimonio del fondo attribuibile alla classe in questione, al netto degli impegni del fondo d'investimento attribuiti alla classe in questione, per il numero di quote della classe in questione in circolazione. Questo valore è arrotondato a 0,01.
7. Le quote al valore di mercato del patrimonio netto di un comparto (patrimonio di un comparto dedotti gli impegni) attribuibili alle rispettive classi di quote saranno determinati per la prima volta al momento dell'emissione iniziale di più classi di quote (se questa avviene contemporaneamente) o dell'emissione iniziale di un'ulteriore classe di quote, sulla base della quota spettante al relativo comparto per ciascuna classe di quote. La quota viene ricalcolata al verificarsi di ciascuno dei seguenti eventi:
 - a) emissione e riscatto di quote;
 - b) data di riferimento delle distribuzioni laddove (i) tali distribuzioni siano previste solo per singole classi di quote (classi di distribuzione) o laddove (ii) le distribuzioni delle diverse classi di quote differiscano in termini di percentuale sul rispettivo valore netto d'inventario o laddove (iii) le distribuzioni delle diverse classi di quote siano soggette a commissioni o spese diverse in percentuale sulla distribuzione;

- c) se (i) si applicano percentuali di commissione differenti alle diverse classi di quote ai fini del calcolo del valore netto d'inventario, nell'ambito dell'assegnazione degli impegni (comprese le spese e le commissioni dovute o maturate) alle diverse classi di quote nella misura in cui gli impegni delle diverse classi di quote differiscono in termini di percentuale sul rispettivo valore netto d'inventario, o (ii) vengono addebitati oneri di costo specifici per classe;
- d) nel calcolo del valore netto d'inventario, nell'ambito della ripartizione dei ricavi o degli utili di capitale tra le varie classi di quote, nella misura in cui i ricavi o gli utili di capitale sono generati da operazioni effettuate solo nell'interesse di una classe di quote o nell'interesse di più classi di quote, ma non in proporzione alla rispettiva quota di un comparto sul patrimonio netto.

§ 17 Emissione e riscatto di quote

1. Le domande di sottoscrizione o riscatto di quote saranno accettate nel giorno dell'ordine fino a un orario specifico determinato nel prospetto. Il prezzo delle quote applicabile all'emissione e al riscatto è determinato non prima del giorno lavorativo bancario (giorno di valutazione) successivo al giorno dell'ordine (forward pricing). I dettagli sono specificati nel prospetto.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote si basa sul valore netto d'inventario per quota, calcolato nel giorno di valutazione sulla base dei prezzi di chiusura del giorno precedente, come previsto dall'art. 16. All'atto dell'emissione e del riscatto di quote, al valore netto d'inventario può essere aggiunta una commissione di emissione ai sensi dell'art. 18, oppure può essere detratta una commissione di riscatto ai sensi dell'art. 18.

I costi accessori per l'acquisto e la vendita degli investimenti (segnatamente commissioni di intermediazione in linea con il mercato, commissioni, imposte e prelievi, ecc.) che derivano per un comparto dall'investimento dell'importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondenti alla quota ceduta saranno imputati al patrimonio del comparto corrispondente.

3. La direzione del fondo può interrompere in qualsiasi momento l'emissione di quote e respingere le domande di sottoscrizione o conversione di quote.
4. Nell'interesse di tutti gli investitori, la direzione del fondo può prevedere la dilazione temporanea ed eccezionalmente il riscatto delle quote di un comparto se:
 - a) un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso o se le negoziazioni su tale mercato sono limitate o sospese;
 - b) è data una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
 - c) le operazioni inerenti al comparto sono irrealizzabili a causa di restrizioni sul traffico delle divise o di restrizioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
 - d) numerose quote sono state disdette, di conseguenza gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.
5. La direzione del fondo comunica immediatamente la decisione di sospensione alla società di audit, all'autorità di vigilanza e, in modo appropriato, agli investitori.
6. Fintanto che il riscatto delle quote di un comparto è rinviato per i motivi di cui alla cifra 4, lettere da a) a c), non si potrà procedere all'emissione di quote di quel comparto.
7. È consentita la conversione di quote di una classe in quote di un'altra classe, senza costi per l'investitore.
8. Ogni investitore può chiedere nel caso di sottoscrizioni, di effettuare degli apporti al patrimonio del fondo sotto forma di conferimenti in natura ("contributo in natura" o "contribution in kind") anziché versamenti in contanti. La richiesta deve essere presentata all'atto di sottoscrizione. La direzione del fondo non ha l'obbligo di accettare conferimenti in natura.

Solo la direzione del fondo decide in merito ai conferimenti in natura e approva tali operazioni solo se la loro esecuzione è pienamente conforme alla politica di investimento del fondo e non arreca alcun pregiudizio agli interessi degli investitori.

I costi legati a un conferimento in natura non possono essere addebitati al patrimonio del fondo o rispettivamente dei singoli comparti. La direzione del fondo redige, per i conferimenti in natura, una relazione contenente informazioni sui vari investimenti trasferiti, sul valore di mercato di tali investimenti alla data di valuta del trasferimento, sul numero di quote emesse e sull'eventuale conguaglio a pareggio in contati. Per ogni conferimento in natura, la banca depositaria verifica il rispetto dell'obbligo di fedeltà da parte della direzione del fondo nonché la valutazione in questione delle quote emesse alla data di valuta. La banca depositaria comunica immediatamente le sue riserve o contestazioni alla società di audit.

Le operazioni che comportano conferimenti in natura devono essere indicate nel rapporto annuale.

V Remunerazioni e spese accessorie

§ 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori

1. All'emissione delle quote non può essere applicata alcuna commissione di emissione.
2. Al momento del riscatto delle quote, all'investitore può essere addebitata una commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, per un totale massimo del 5% del valore netto d'inventario del comparto.

La percentuale massima attualmente applicabile è indicata nel prospetto.

§ 19 Remunerazioni e spese accessorie imputate al patrimonio dei comparti

1. Per le attività di gestione, gestione e distribuzione relative al comparto, la direzione del fondo addebiterà ai singoli comparti una commissione annua massima sul patrimonio netto del comparto, addebitata al comparto pro rata temporis ogni volta che viene calcolato il valore netto d'inventario e versata alla fine del trimestre (commissione di gestione, compresa la commissione di distribuzione).

Le commissioni di gestione differiscono tra i comparti e le classi di quote, come indicato di seguito:

Classe	BancaStato ESG Vita 10	BancaStato ESG Vita 25	BancaStato ESG Vita 60
P	max. 1.10% p.a.	max. 1.20% p.a.	max. 1.30% p.a.
I	max. 0.45% p.a.	max. 0.55% p.a.	max. 0.65% p.a.
R	max. 1.20% p.a.	max. 1.30% p.a.	max. 1.45% p.a.

La percentuale della commissione di gestione effettivamente applicata è indicata nel rapporto annuale e semestrale.

2. Per la custodia dei comparti, la gestione delle operazioni di pagamento dei comparti e gli altri compiti della banca depositaria elencati nell'art. 4, la banca depositaria addebiterà ai singoli comparti una commissione annua pari al massimo al 0.20% del patrimonio netto del comparto, addebitata al patrimonio del comparto pro rata temporis ogni volta che viene calcolato il valore netto d'inventario e versata alla fine del trimestre (commissione della banca depositaria).

La percentuale di commissione della banca depositaria effettivamente applicata è indicata nel rapporto annuale e semestrale.

3. Per il pagamento dei proventi annuali agli investitori, la banca depositaria addebita ai comparti una commissione pari al massimo allo 0,50% dell'importo lordo distribuito.
4. La direzione del fondo e la banca depositaria hanno inoltre diritto al riscatto delle seguenti spese sostenute per l'esecuzione del contratto del fondo:
 - a) le spese per la compravendita di investimenti, segnatamente i diritti di mediazione usuali sul mercato, le commissioni, le imposte e i tributi, nonché le spese per la verifica e il mantenimento di standard di qualità degli investimenti fisici;

- b) i tributi dell'autorità di vigilanza per la costituzione, il cambiamento, la liquidazione o il riunione di fondi o eventuali comparti;
 - c) gli emolumenti annuali dell'autorità di vigilanza;
 - d) gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, cambiamenti, liquidazione, riunione di fondi o eventuali comparti;
 - e) onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzione, ai cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo o dei suoi investitori;
 - f) le spese per la pubblicazione del valore netto d'inventario del fondo o dei comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori, compresi le spese di traduzione, che non siano ascrivibili a un comportamento scorretto direzione del fondo;
 - g) le spese per la stampa dei documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo;
 - h) le spese per l'eventuale iscrizione del fondo presso un'autorità di vigilanza estera, segnatamente le commissioni riscosse dall'autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione le indennità del rappresentante o dell'ufficio di pagamento all'estero;
 - i) le spese in relazione all'esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;
 - j) le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti d'utilizzazione del fondo;
 - k) tutte le spese causate dall'adozione di misure straordinarie da parte della direzione del fondo, del gestore di patrimoni collettivi o della banca depositaria per tutelare gli interessi degli investitori.
5. I costi di cui alla cifra 4, lettera a), sono aggiunti direttamente al valore di acquisizione o dedotti direttamente dal valore di vendita.
 6. La direzione del fondo e i suoi mandatarî possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione di quote. Non pagano invece ribassi per ridurre le commissioni e i costi addebitati al fondo che sono attribuibili all'investitore.
 7. Se la direzione del fondo acquisisce quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa o da una società a cui è collegata attraverso la gestione congiunta o il controllo o attraverso una partecipazione sostanziale diretta o indiretta ("fondi strategici collegati"), non può addebitare ai comparti le commissioni di emissione o di riscatto dei fondi strategici collegati. Inoltre, la parte della commissione di gestione utilizzata per la gestione patrimoniale non può essere imputata al patrimonio dei comparti in misura pari agli investimenti in questione.
 8. Per il pagamento dei proventi della liquidazione in caso di liquidazione di un comparto, la direzione del fondo addebiterà al comparto una commissione non superiore al 0.5% del valore netto d'inventario.
 9. Le remunerazioni possono essere addebitate solo al comparto che beneficia di una specifica prestazione. I costi che non possono essere chiaramente attribuiti a un comparto sono addebitati ai singoli comparti in proporzione alla rispettiva quota di patrimonio del fondo.

VI Rendiconto e audit

§ 20 Rendiconto

1. Le unità di conto dei singoli comparti sono:
 - BancaStato ESG Vita 10 franchi svizzeri (CHF)
 - BancaStato ESG Vita 25 franchi svizzeri (CHF)
 - BancaStato ESG Vita 60 franchi svizzeri (CHF)
2. L'esercizio contabile si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il primo periodo contabile di chiude il 31 dicembre 2024.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, la direzione del fondo pubblica un rapporto annuale certificato del Fondo.

4. Entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio contabile, la direzione del fondo pubblica un rapporto semestrale.
5. Rimane salvo il diritto dell'investitore alle informazioni ai sensi dell'art. 5, cifra 4.

§ 21 Audit

La società di audit verifica se la direzione del fondo e la banca depositaria hanno rispettato le disposizioni legali e contrattuali, nonché le regole di condotta professionale dell'Asset Management Association Switzerland ad esse applicabili. Una breve relazione della società di audit sui conti annuali pubblicati è contenuta nel rapporto annuale.

VII Utilizzo del risultato

§ 22

1. L'utile netto dei comparti con classi di quote a distribuzione (classe R) è distribuito annualmente per classe di quote agli investitori della relativa unità di conto entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.

La direzione del fondo può inoltre effettuare distribuzioni intermedie dei redditi.

È possibile riportare a nuovo fino al 30% del reddito netto di una classe di quote. È possibile rinunciare alla distribuzione e riportare integralmente a nuovo l'utile netto se:

- l'utile netto dell'esercizio in corso e l'utile riportato dagli esercizi contabili precedenti di un comparto o di una classe di quote è inferiore all'1% del valore netto d'inventario dell'investimento collettivo di capitale o della classe di quote, e
- l'utile netto dell'esercizio in corso e l'utile riportato dagli esercizi contabili precedenti di un comparto o di una classe di quote è inferiore a 1 CHF del comparto o della classe di quote.

2. L'utile netto dei comparti con classi di quote a tesaurizzazione (classi P e I) viene aggiunto annualmente al comparto per essere reinvestito al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile. La direzione del fondo può anche decidere una tesaurizzazione intermedia del reddito. Sono fatte salve le imposte e i prelievi applicati al reinvestimento.
3. Gli utili di capitale realizzati con l'alienazione di averi e di diritti possono essere distribuiti dalla direzione del fondo o trattenuti ai fini del loro reinvestimento.

VIII Pubblicazioni del fondo o dei comparti

§ 23

1. L'organo di pubblicazione del fondo o dei suoi comparti è il supporto cartaceo o elettronico specificato nel prospetto. La modifica dell'organo di pubblicazione deve essere annunciata nell'organo di pubblicazione stesso.
2. In particolare, le sintesi delle modifiche sostanziali al contratto del fondo saranno pubblicate nell'organo di pubblicazione, con indicazione dei luoghi presso i quali è possibile ottenere gratuitamente il testo delle modifiche, cambiamenti nella direzione del fondo e/o nella banca depositaria, la creazione, soppressione o riunione di classi di quote e la liquidazione del fondo o di un comparto. Con il consenso dell'autorità di vigilanza, le modifiche imposte dalla legge che non incidono sui diritti degli investitori o che sono di natura esclusivamente formale possono essere esentate dall'obbligo di pubblicazione.
3. Per ogni emissione e riscatto di quote la direzione del fondo pubblicherà sul supporto elettronico indicato nel prospetto i prezzi di emissione e di riscatto o il valore netto d'inventario con la dicitura "commissioni non comprese". I prezzi sono pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni della settimana in cui avviene la pubblicazione sono specificati nel prospetto.
4. Il prospetto con il contratto del fondo integrato, il foglio informativo di base e i relativi rapporti di esercizio annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria e tutti i distributori.

IX Ristrutturazione e liquidazione

§ 24 Riunione

1. Con il consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può unire singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d'investimento, trasferendo al momento della riunione del patrimonio e gli impegni del/i comparto/i o del/i fondo/i d'investimento incorporati al comparto o al fondo d'investimento incorporante. Gli investitori del comparto o del fondo di investimento incorporato riceveranno quote del comparto o del fondo di investimento incorporante per un importo corrispondente. Al momento della riunione, il comparto o il fondo d'investimento incorporato sarà sciolto senza liquidazione e il contratto del fondo del comparto o del fondo d'investimento incorporante si applicherà anche al comparto o al fondo d'investimento incorporato.
2. I comparti o i fondi d'investimento possono essere sottoposti alla riunione solo se:
 - a) i contratti dei fondi in questione lo prevedono;
 - b) sono gestiti dalla stessa direzione del fondo;
 - c) i contratti dei fondi in questione prevedono disposizioni in linea di principio simili in merito ai seguenti aspetti:
 - la politica di investimento, le tecniche di investimento, la distribuzione del rischio e i rischi associati all'investimento,
 - l'utilizzo dell'utile netto e dei guadagni di capitale derivanti dalla cessione di beni e diritti,
 - il tipo, l'importo e il calcolo di tutte le remunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto e le spese accessorie per l'acquisto e la vendita di investimenti (commissioni di intermediazione, oneri, prelievi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori,
 - le condizioni di riscatto,
 - la durata del contratto e le condizioni di risoluzione;
 - d) nello stesso giorno viene valutato il patrimonio dei comparti o dei fondi di investimento partecipanti, viene calcolato il rapporto di cambio e vengono rilevati i patrimoni e le passività;
 - e) i comparti, il fondo d'investimento e gli investitori non devono sostenere alcun costo.
Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 19, cifra 4, lettere b), d) ed e).
3. Se si prevede che la riunione richieda più di un giorno, l'autorità di vigilanza può concedere una sospensione temporanea del riscatto delle quote dei comparti o dei fondi di investimento interessati.
4. La direzione del fondo deve sottoporre all'esame dell'autorità di vigilanza, almeno un mese prima della pubblicazione prevista, le modifiche che intende apportare al contratto del fondo e il riunione previsto, insieme al progetto di riunione. Il progetto di riunione deve contenere informazioni sui motivi della riunione, sulla politica d'investimento dei comparti o dei fondi d'investimento interessati e sulle eventuali differenze tra il comparto o il fondo d'investimento incorporante e quello incorporato, sul calcolo del rapporto di cambio, sulle eventuali differenze nelle remunerazioni, sugli eventuali effetti fiscali per i comparti o i fondi d'investimento, oltre che il parere della società di audit competente ai sensi della legge sugli investimenti collettivi.
5. La direzione del fondo pubblicherà le modifiche previste al contratto del fondo ai sensi dell'art. 23, cifra 2, nonché la riunione previsto e la relativa data, insieme al progetto di riunione, nell'organo di pubblicazione dei comparti o dei fondi d'investimento interessati almeno due mesi prima della data di riferimento da essa stabilita. In questo modo informerà gli investitori della possibilità di sollevare obiezioni alle modifiche previste al contratto del fondo rivolgendosi all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica, o in alternativa di chiedere il riscatto delle proprie quote in contanti o in riscatti in natura ai sensi delle disposizioni del art. 17, cifra 7.
6. La società di audit verifica direttamente la corretta esecuzione della riunione e presenta le proprie osservazioni in una relazione all'attenzione della direzione del fondo e dell'autorità di vigilanza.
7. La direzione del fondo notifica all'autorità di vigilanza il completamento della riunione e pubblica il completamento del riunione, la conferma della società di audit sulla corretta esecuzione e il

rapporto di cambio senza indugio nell'organo di pubblicazione dei comparti o dei fondi di investimento coinvolti.

8. La direzione del fondo menzionerà la riunione nel successivo rapporto annuale del comparto o del fondo d'investimento incorporante e nell'eventuale rapporto semestrale redatto precedentemente. Per il comparto o il fondo d'investimento incorporato deve essere redatta una relazione di certificazione se la riunione non rientra nei conti annuali ordinari.

§ 25 Trasformazione in un'altra forma giuridica

1. La direzione del fondo può, con il consenso della banca depositaria, convertire i fondi d'investimento in comparti di una SICAV di diritto svizzero, trasferendo al momento della trasformazione il patrimonio e gli impegni dei fondi d'investimento convertiti al comparto investitore di una SICAV. Gli investitori del fondo d'investimento convertito riceveranno un corrispondente valore di quote del comparto investitore della SICAV. Alla data della trasformazione, il fondo d'investimento convertito sarà sciolto senza liquidazione e il regolamento d'investimento della SICAV si applicherà agli investitori del fondo d'investimento convertito, i quali diventano investitori del comparto investitore della SICAV.
2. Il fondo d'investimento può essere convertito in un comparto di una SICAV solo se:
 - a. il contratto del fondo lo prevede e il regolamento di investimento della SICAV lo stabilisce espressamente;
 - b. il fondo d'investimento e il comparto sono gestiti dalla stessa direzione del fondo;
 - c. il contratto del fondo e il regolamento d'investimento della SICAV sono in linea di massima in linea in merito ai seguenti aspetti:
 - la politica d'investimento (compresa la liquidità), le tecniche d'investimento (prestito titoli, operazioni pensionistiche e operazioni pensionistiche inverse, strumenti finanziari derivati), l'assunzione e l'erogazione di prestiti, la costituzione in pegno del patrimonio dell'investimento collettivo, la ripartizione dei rischi e i rischi d'investimento, il tipo di organismo d'investimento collettivo, la base degli investitori, il gruppo di investitori, le classi di quote/azioni e il calcolo del valore netto d'inventario,
 - l'utilizzo dei proventi netti e degli utili di capitale derivanti dalla vendita di proprietà e diritti
 - l'utilizzo del risultato e la rendicontazione,
 - la natura, l'importo e il calcolo di tutte le remunerazioni, degli sconti di emissione e di riscatto e delle spese accessorie per l'acquisizione e la cessione degli investimenti (commissioni di intermediazione, imposte e prelievi) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o alla SICAV, agli investitori o agli azionisti, fatte salve le spese accessorie specifiche della forma giuridica della SICAV
 - le condizioni di emissione e di riscatto,
 - la durata del contratto o della SICAV,
 - l'organo di pubblicazione.
 - d. la valutazione del patrimonio degli investimenti collettivi di capitale coinvolti, il calcolo del rapporto di cambio e il trasferimento del patrimonio e degli impegni avvengono nello stesso giorno;
 - e. il fondo d'investimento o la SICAV, gli investitori o gli azionisti non dovranno sostenere alcun costo
3. La FINMA può autorizzare la sospensione del riscatto per un periodo determinato, se è prevedibile che la trasformazione richieda più di un giorno.
4. La direzione del fondo deve sottoporre all'esame della FINMA le modifiche previste al contratto del fondo e la trasformazione prevista, unitamente al progetto di trasformazione, prima della pubblicazione prevista. Il progetto di trasformazione deve presentare informazioni sui motivi della trasformazione, sulla politica d'investimento degli organismi d'investimento collettivo interessati e sulle eventuali differenze tra il fondo d'investimento convertito e il comparto della SICAV, sul calcolo del rapporto di trasformazione, sulle eventuali differenze nelle

remunerazioni, sugli effetti fiscali per gli organismi d'investimento collettivo e sul parere della società di audit del fondo d'investimento.

5. Dopo l'approvazione di principio da parte della FINMA, la direzione del fondo pubblica le modifiche del contratto del fondo ai sensi dell'art. 23, cifra 2, la trasformazione prevista e la data prevista per il progetto di trasformazione, almeno due mesi prima della data da essa indicata nella pubblicazione del fondo di investimento convertito. In questo modo informerà gli investitori della possibilità di sollevare obiezioni alle modifiche previste al contratto del fondo rivolgendosi all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica, o in alternativa di chiedere il riscatto delle proprie quote.
6. La società di audit del fondo d'investimento o della SICAV (se diversa) verifica immediatamente la corretta esecuzione della trasformazione, riferendo alla direzione del fondo, alla SICAV e alla FINMA.
7. La direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA il completamento della trasformazione e le trasmette la conferma della società di audit circa la corretta esecuzione dell'operazione e il rapporto sulla trasformazione pubblicato nell'organo di pubblicazione dei fondi di investimento coinvolti.
8. La direzione del fondo o la SICAV menziona la trasformazione nel successivo rapporto annuale del fondo di investimento o della SICAV e nell'eventuale rapporto semestrale pubblicato in precedenza

§ 26 Durata del fondo di investimento e liquidazione

1. Il fondo d'investimento ha una durata indeterminata.
2. La direzione del fondo o la banca depositaria possono procedere alla liquidazione del Fondo e dei singoli comparti risolvendo il contratto del fondo senza preavviso.
3. Il fondo d'investimento può essere sciolto su disposizione dell'autorità di vigilanza, in particolare nel caso in cui non disponga di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi svizzeri (o equivalente) al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o un periodo più lungo concesso dall'autorità di vigilanza su richiesta della banca depositaria e della direzione del fondo.
4. La direzione del fondo deve comunicare immediatamente la liquidazione all'autorità di vigilanza e pubblicarlo nell'organo di pubblicazione.
5. Una volta risolto il contratto del fondo, la direzione del fondo può liquidare immediatamente il Fondo e i singoli comparti. Se l'autorità di vigilanza ha ordinato la liquidazione del fondo di investimento, questo deve essere liquidato immediatamente. Il pagamento agli investitori dei proventi della liquidazione è affidato alla banca depositaria. Se la liquidazione richiede un periodo di tempo più lungo, i proventi possono essere versati a rate. Prima di effettuare il pagamento finale, la direzione del fondo deve ottenere l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

X Modifica del contratto del fondo

§ 27

Qualora il presente contratto del fondo debba essere modificato, o qualora sussista l'intenzione di riunire classi di quote o di cambiare la direzione del fondo o la banca depositaria, l'investitore ha la possibilità di sollevare obiezioni rivolgendosi all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica. Nella pubblicazione, la direzione del fondo informa gli investitori delle modifiche del contratto del fondo a cui si applica la verifica e la determinazione della conformità alla legge da parte della FINMA. In caso di modifica del contratto del fondo, gli investitori possono anche richiedere il pagamento delle quote in contanti, nel rispetto della scadenza contrattuale. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 23, cifra 2, i quali sono esenti dall'obbligo di pubblicazione con il consenso dell'autorità di vigilanza.

XI Legge applicabile e foro competente

§ 28

1. Il Fondo e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 e all'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.

Il foro competente è la sede legale della direzione del fondo.

2. Per l'interpretazione del contratto del fondo fa fede la versione italiana.
3. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 12 dicembre 2023.
4. In sede di approvazione del contratto del fondo, la FINMA esamina unicamente le disposizioni di cui all'art. 35a, cpv. 1 lett. a)-g) OICol, accertandone la conformità alla legge.

La direzione del fondo: CACEIS (Switzerland) SA

Banca depositaria: CACEIS Bank, Montrouge, succursale di Nyon / Svizzera